Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 153

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 2 luglio 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; o presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 19 maggio 1941-XIX, n. 583.

Trattamento economico spettante ai personali militari e militarizzati che fanno parte dei comandi, enti, reparti e servizi costituenti le Forze armate operanti, nonchè al personale militare che presta servizio nella zona di operazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di intesa con i Ministri per l'Africa Italiana e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

Dal 1° marzo 1941-XIX e sino alla data che sarà fissata con apposito provvedimento, il trattamento economico spettante al personale militare e militarizzato indicato dal successivo art. 2 è, fondamentalmente, costituito, oltre che da-

gli assegni ordinari del tempo di pace, con le modificazioni previste dal presente decreto, dai seguenti assegni, indennità e somministrazioni:

I. — *Ufficiali*:

a) indennità di entrata in campagna;
b) soprassoldo di operazioni;
c) razione viveri in natura (eccezionalmente in contanti)
d) razioni foraggio in natura (eccezionalmente in contanti) e indennità quadrupedi;
e) indennità perdita quadrupedi;
f) indennità perdita bardature;
g) indennità perdita bagaglio;
h) indennità per spese di rappresentanza.

II. — *Aiutanti di battaglia e marescialli*:

a) indennità di entrata in campagna;
b) soprassoldo di operazioni;
c) razione viveri in natura (eccezionalmente in contanti);
d) indennità perdita bagaglio;
e) vestiario ed equipaggiamento.

III. — *Sergenti maggiori, sergenti, graduati e militari di truppa*:

a) soprassoldo di operazioni;
b) razione viveri in natura (eccezionalmente in contanti);
c) vestiario ed equipaggiamento.

Tale trattamento risulta dalle tabelle I, II, III, IV e V, annesse al presente decreto, firmate, d'ordine Nostro, dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro della guerra, della marina e dell'aeronautica, e dal Ministro per le finanze, nonchè dalle disposizioni degli articoli seguenti.

La somministrazione degli alloggi, quando possibile, è disciplinata dalle apposite disposizioni del tempo di pace.

Le disposizioni del presente decreto, relative ai gradi militari del Regio esercito, s'intendono riferite anche ai gradi corrispondenti dell'arma dei carabinieri Reali e delle altre forze armate.

Il personale militarizzato contemplato dal presente decreto è unicamente quello che lo è stato o lo sarà in virtù del R. decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 2707, convertito in legge con la legge 3 giugno 1938-XVI, n. 1176.

Art. 2.

Salvo le limitazioni e le estensioni esplicitamente stabilite dal presente decreto, il trattamento economico da esso previsto spetta:

a) al personale militare e militarizzato che fa parte di comandi, reparti, servizi, enti vari militari e stabilimenti costituenti le forze armate operanti;

b) al personale militare di comandi, reparti, servizi, enti vari militari e stabilimenti non appartenenti alle forze armate operanti, che si trovano nella zona delle operazioni.

A tal fine:

1) la mobilitazione, atto essenziale perchè un qualsiasi comando, reparto, servizio, ente vario militare e stabilimento possa essere compreso tra le forze armate operanti, non è mai presunta, non può essere rilevata per induzioni o per deduzioni, ma deve risultare da un ordine specifico dell'organo competente del Regio esercito della Regia marina, della Regia aeronautica, o dell'Amministrazione dell'Africa italiana per le forze armate che ne dipendono;

2) i criteri di massima perchè i comandi, reparti, servizi, enti vari militari e stabilimenti possano essere compresi tra le forze armate operanti saranno stabiliti ed, ove occorra, variati dal Comando supremo — Stato maggiore generale — su proposta dell'organo competente del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, o dell'Amministrazione dell'Africa italiana per le forze armate che ne dipendono;

3) sono enti militari tutti quelli contemplati dalle disposizioni sugli ordinamenti di pace e di guerra delle sopraelencate forze armate dello Stato o che, comunque, siano riconosciuti tali dal Comando supremo — Stato maggiore generale.

Art. 3.

Gli assegni ordinari del tempo di pace previsti dall'art. 1 sono dovuti al personale di cui all'art. 2, secondo le disposizioni vigenti per ciascuna forza armata, con le varianti seguenti e tenuto conto di quanto disposto nel presente decreto:

a) gli ufficiali delle categorie in congedo, richiamati o trattenuti alle armi anche a domanda, od in servizio di prima nomina, hanno diritto allo stipendio, al supplemento di servizio attivo e, se coniugati o vedovi con prole, al supplemento all'indennità militare nella stessa misura e con le modalità e condizioni stesse dei pari gradi del servizio permanente effettivo. Analogo trattamento è dovuto ai sottufficiali e militari di truppa non di carriera od in congedo, richiamati o trattenuti alle armi anche a domanda. La presente norma si applica a tutti gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle categorie in congedo anche se non compresi tra il personale indicato nel precedente art. 2;

b) l'assegno o l'indennità per spese di rappresentanza, spettante al personale militare giusta le disposizioni vigenti per il tempo di pace, non è cumulabile con l'indennità per spese di rappresentanza stabilita dal presente decreto;

c) l'indennità di alloggio agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa, che ne abbiano diritto giusta disposizione del tempo di pace, e che facciano parte dei comandi, reparti, servizi, enti vari militari e stabilimenti costituenti le forze armate operanti, viene corrisposta solo a condizione che gli interessati abbiano famiglia a carico non provvista di alloggio gratuito per conto dell'Amministrazione;

d) agli effetti del presente decreto, i celibi con prole minorenne, naturale legalmente riconosciuta o giudizialmente dichiarata, o aventi figli minorenni legittimati o adottivi, ovvero minori affiliati a carico, hanno diritto a tutte le competenze accessorie (aggiunta di famiglia, supplementi all'indennità militare, indennità di alloggio ed indennità speciale prevista dall'art. 91 del testo unico delle disposizioni sugli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito, approvato con R. decreto 31 dicembre 1928-VII, n. 3458, a favore dei coniugati e dei vedovi con prole, nella stessa misura ed alle condizioni stesse prescritte per questi ultimi);

e) l'indennità di guardia alla frontiera ed il soprassoldo mensile agli ufficiali e sottufficiali dei reggimenti alpini e di artiglieria alpina non sono cumulabili col soprassoldo di operazioni. In caso di concorso sarà corrisposto il maggiore;

f) per gli appartenenti alle forze armate operanti sono sospese le indennità corrisposte a titolo di spese per domestico o governo quadrupedi;

g) è sospeso il soprassoldo giornaliero per servizio speciale di pubblica sicurezza, di cui all'art. 96 del citato testo unico sugli assegni per il Regio esercito, ai brigadieri, vice brigadieri e militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali ed ai pari grado delle altre forze armate ai quali venga comunque corrisposto, anche se sotto altra denominazione, purchè con fini analoghi, quando gli interessati hanno diritto alla razione viveri od al vitto gratuito.

Art. 4.

L'ufficiale appartenente ai comandi, reparti, servizi, enti vari militari e stabilimenti indicati nel precedente art. 2, regolarmente investito dell'incarico titolare del grado supe-

riore o delle funzioni organicamente devolute al rivestito di tale grado, con le modalità speciali in vigore per ogni singola forza armata, ha diritto a tutti gli assegni, indennità e somministrazioni del grado di cui ha l'incarico o la funzione.

Al primo aiutante di campo generale di Sua Maestà il Re e Imperatore compete il trattamento economico spettante all'ufficiale di pari grado (di uguale o inferiore anzianità) che copra la carica più elevata.

I maggiori stipendi e gli altri assegni pensionabili integralmente percepiti dagli ufficiali suddetti nell'ultimo triennio di servizio effettivo saranno computati ai fini del trattamento ordinario di quiescenza (normale o privilegiato). Saranno altresì presi a base per la liquidazione dell'assegno integratore previsto dal secondo comma dell'art. 34 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, e dagli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 682, convertito nella legge 20 dicembre 1938-XVII, n. 2178, quando rappresentino le ultime competenze percepite.

Anche agli effetti della liquidazione del trattamento privilegiato di guerra sarà tenuto conto del grado corrispondente all'incarico od alla funzione del quale gli ufficiali anzidetti erano rivestiti all'atto in cui si verificò l'evento di servizio. In tal senso è modificato, per gli ufficiali di cui al primo comma del presente articolo, il primo periodo del quarto comma dell'art. 15 del R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491.

Art. 5.

Per le promozioni effettuate durante il periodo di tempo dall'11 giugno 1940-XVIII alla data che sarà fissata ai sensi del precedente art. 1, gli assegni (fissi, indennità e somministrazioni) del nuovo grado decorrono dalla data del decreto o della determinazione di promozione.

Tale norma vale anche in caso di nomina al grado iniziale di ufficiale o sottufficiale.

Agli ufficiali e sottufficiali promossi senza perdita di anzianità, ma con ritardo rispetto al giorno in cui sarebbe loro spettata la promozione a turno normale, per indugio nell'inoltro dei documenti di avanzamento o per altra causa non ad essi imputabile, la decorrenza dei maggiori assegni dovrà essere fissata esplicitamente nel decreto o nella determinazione di promozione dalla data in cui gli assegni stessi sarebbero loro spettati se il ritardo non si fosse verificato. La presente norma non si applica però in tutti i casi in cui il ritardo sia dipeso dal non avere in precedenza l'interessato tutti i requisiti necessari, secondo le disposizioni vigenti in materia, per ottenere la promozione stessa.

Nelle promozioni per merito di guerra i maggiori assegni decorrono dalla data di anzianità di grado e, per coloro che sono promossi con riserva di anzianità, dalla data del giudizio del Ministro.

Le norme del presente articolo sono applicabili anche in caso di attribuzione dell'incarico del grado superiore ai sensi del precedente art. 4.

Per gli ufficiali delle categorie in congedo promossi con anzianità retrodatata si farà sempre luogo al pagamento dei maggiori assegni:

a) dalla data del richiamo in servizio, se posteriore a quella fissata per l'anzianità nonchè all'11 giugno 1940;

b) dall'11 giugno 1940, se la data del richiamo in servizio e la decorenza fissata per l'anzianità sono anteriori;

c) dalla data stabilita come decorrenza dell'anzianità, se posteriore all'11 giugno 1940 ed alla data del richiamo in servizio;

qualora nel decreto o nella determinazione di promozione non ne fosse esplicitamente fissata la decorrenza. In tal caso la decorrenza stessa risulterà nel decreto di attribuzione dello stipendio del grado al quale l'interessato è stato promosso.

CAPO II.

DELEGHE.

Art. 6.

Gli ufficiali, il personale militarizzato, i sottufficiali di ogni categoria, i graduati ed i militari di truppa di carriera, facenti parte delle forze armate operanti nella zona delle operazioni, possono delegare il pagamento totale o parziale dei loro assegni fissi.

Le persone che possono beneficiare della delega saranno indicate dal regolamento. In nessun caso è ammessa la delega quando i congiunti del sottufficiale, del graduato o del militare di truppa fruiscono del soccorso giornaliero.

CAPO III.

TRASFERIMENTO DELLE FAMIGLIE AL DOMICILIO ELETTO.

Art. 7.

Le famiglie del personale militare in servizio permanente effettivo o continuativo facente parte o destinato alle forze armate operanti hanno facoltà di trasferirsi in altro domicilio eletto nel Regno, con diritto ai compensi e rimborsi stabiliti dalle norme vigenti ed alle indennità di soggiorno, limitatamente ai giorni di viaggio.

All'atto della cessazione dell'appartenenza del capo famiglia alle forze armate operanti, la sua famiglia ha diritto alle indennità, compensi e rimborsi previsti dalle vigenti disposizioni, comprese le otto giornate di indennità di soggiorno di cui all'art. 3 del R. decreto 18 marzo 1929-VI, n. 394, e disposizioni analoghe, per trasferirsi alla sede di servizio del capo famiglia, o, se questi abbia cessato dal servizio per qualsiasi motivo, ad altro domicilio eletto nel Regno.

In caso di morte del capo famiglia o di infermità che importi la sua inabilità assoluta ad ogni servizio militare, la facoltà alla famiglia di trasferirsi ad altro domicilio eletto nel Regno, con diritto alle indennità, compensi e rimborsi indicati nel secondo comma del presente articolo, cessa allo scadere di un anno dalla firma del trattato di pace.

La disposizione del primo comma del presente articolo vale anche per le famiglie del personale delle categorie in congedo richiamato, in servizio nell'Africa italiana, che, debitamente autorizzate, hanno colà raggiunto, a spese dell'amministrazione, il capo famiglia.

CAPO IV.

INDENNITÀ DI ENTRATA IN CAMPAGNA.

Art. 8.

L'indennità di entrata in campagna, nella misura stabilita dalla tabella I annessa al presente decreto, spetta al personale militare e militarizzato dei comandi, reparti, servizi, enti vari militari e stabilimenti appartenenti alle forze armate operanti nella zona delle operazioni o destinatovi.

Il personale militare e militarizzato dei comandi, reparti, servizi, enti vari militari e stabilimenti appartenenti alle forze armate operanti e dislocati fuori della zona delle operazioni percepirà due terzi dell'indennità, salvo integrazione, per la differenza, all'atto della destinazione o dell'entrata nella zona suddetta.

Il personale militare dei comandi, reparti, servizi, enti vari militari e stabilimenti non appartenenti alle forze ar-

mate operanti nella zona delle operazioni ha diritto alla metà dell'indennità. Nel caso che detto personale venga successivamente destinato a forze armate operanti percepirà soltanto la differenza tra quanto spettante per la nuova posizione e quanto precedentemente riscosso, salvo che non debba provvedersi di uniforme, di vestiario o di equipaggiamento sostanzialmente diversi da quelli prescritti nel territorio in cui si trova, nel qual caso percepirà l'intera indennità.

L'indennità di entrata in campagna è dovuta in misura pari alla metà e per una volta tanto al personale che non l'abbia mai percepita, qualora si rechi in missione nella zona delle operazioni, quando la durata continuativa della missione venga a risultare superiore ai 90 giorni, non compresi quelli di viaggio. Nel caso che detto personale sia successivamente destinato a forze armate operanti avrà diritto a percepire soltanto la differenza tra quanto spettante per la nuova posizione e quanto precedentemente riscosso.

L'indennità di entrata in campagna (intera o ridotta) o la differenza tra quella spettante e quella in precedenza percepita è pagata:

a) all'atto della destinazione nella zona delle operazioni o alle forze armate operanti;

b) all'atto in cui viene dichiarata la zona delle operazioni.

Salvo le integrazioni sopra stabilite, non spetta una nuova indennità di entrata in campagna a chi, avendola percepita, ritorni presso le forze armate operanti o nella zona delle operazioni, anche se con maggior grado e qualunque siano stati la durata ed i motivi dell'assenza, ad eccezione degli aiutanti di battaglia e dei marescialli promossi ufficiali che hanno diritto alla differenza fra l'indenità di entrata in campagna spettante per il nuovo grado e quella già percepita, sempre che continuino a rimanere o facciano ritorno, con il nuovo grado, presso le forze armate operanti o nella zona delle operazioni.

E' concessa una nuova indennità di entrata in campagna, pari a due terzi di quella fissata nella tabella I, annessa al presente decreto, in tutti i casi in cui il personale interessato, per passaggio da uno ad altro fronte di guerra o da uno ad altro servizio, debba provvedersi di uniforme, di vestiario o di equipaggiamento sostanzialmente diversi da quelli già adoperati.

Con l'indennità di entrata in campagna non è cumulabile nè l'indennità di equipaggiamento e di vestiario coloniale, nè l'indennità di equipaggiamento Albania, nè l'indennità spettante al personale militarizzato per provvedersi di uniforme militare.

Al personale che abbia percepito l'indennità di equipaggiamento o vestiario coloniale da meno di sei mesi e che, continuando a prestare servizio nell'Africa italiana, acquisti diritto alla indennità di entrata in campagna intera, questa è diminuita dell'importo della indennità di equipaggiamento o vestiario percepito.

Qualora il personale suddetto acquisti diritto all'indennità di entrata in campagna ridotta a due terzi od alla metà, questa è diminuita rispettivamente di due terzi o della metà dell'importo della indennità di equipaggiamento o vestiario percepito.

Analogamente si procederà per la rimanenza nel caso che l'interessato acquisti successivamente diritto all'indennità di entrata in campagna in misura maggiore entro i sei mesi dalla riscossione dell'indennità di equipaggiamento o vestiario coloniale.

Al personale che abbia da meno di 6 mesi percepita l'indennità di equipaggiamento Albania e che acquisti diritto all'indennità di entrata in campagna intera, questa è diminuita dell'importo dell'indennità di equipaggiamento percepito.

Qualora il personale suddetto acquisti diritto all'indennità di entrata in campagna ridotta a due terzi od alla metà, questa è diminuita rispettivamente di due terzi o della metà dell'indennità di equipaggiamento percepita.

Analogamente si procederà per la rimanenza nel caso che l'interessato acquisti succesivamente diritto all'indennità di entrata in campagna in misura maggiore entro i sei mesi dalla riscossione dell'indennità di equipaggiamento Albania.

Al personale che abbia, da meno di sei mesi, percepita l'indennità di equipaggiamento Albania e che acquisti diritto all'indennità di entrata in campagna perchè destinato ad una fronte di guerra o ad un servizio per cui debba provvedersi di uniforme, vestiario od equipaggiamento sostanzialmente diversi da quelli di cui era provvisto in Albania, l'indennità di entrata in campagna spettante gli dovrà essere integralmente pagata, senza cioè le diminuzioni di cui sopra relative all'importo della indennità di equipaggiamento percepita.

Al personale militarizzato che abbia, da meno di sei mesi, percepita l'indennità per provvedersi di uniforme militare e che acquisti diritto all'indennità di entrata in campagna intera, questa è diminuita dell'importo dell'indennità vestiario percepito, salvo che l'interessato venga destinato ad una fronte di guerra o ad un servizio per cui debba provvedersi di uniforme, vestiario od equipaggiamento diversi da quelli acquistati con l'indennità vestiario percepita. Qualora il personale in parola, salva l'eccezione suddetta, acquisti diritto all'indennità di entrata in campagna ridotta a due terzi od alla metà, questa è diminuita rispettivamente di due terzi o della metà dell'importo dell'indennità percepita per provvedersi di uniforme militare. Analogamente si procederà per la rimanenza nel caso che l'interessato acquisti successivamente diritto all'indennità di entrata in campagna in misura maggiore entro i sei mesi dalla riscossione dell'indennità per la provvista dell'uniforme militare.

Il periodo di tempo di sei mesi di cui è cenno nel presente articolo decorre dalla data in cui l'interessato ha acquistato diritto alle indennità, indipendentemente dalla data in cui ne sia stato eseguito l'effettivo pagamento.

Art. 9.

Il personale che, dopo aver percepito l'indennità di entrata in campagna intera o ridotta, non raggiungà le forze armate operanti o la zona delle operazioni, è tenuto a restituire:

1/4 del percepito, se non parte per ragioni dipendenti dall'amministrazione;

1/2 del percepito, se non parte per ragioni di salute, eccezion fatta per ferite o lesioni riportate e per infermità contratte per eventi di guerra, posteriormente alla riscossione dell'indennità;

l'intero importo percepito, se non parte per qualsiasi altro motivo.

Il personale che ha percepito l'indennità di entrata in campagna intera o ridotta, e che, prima del compimento di un anno, cessa di appartenere alle forze armate operanti o cessa di essere dislocato nella zona delle operazioni per ragioni penali, disciplinari, di carattere privato o per motivi di salute non dipendenti da cause di servizio, è tenuto a restituire la metà del percepito.

Il personale che, dopo aver restituito in tutto od in parte l'indennità di entrata in campagna, venga di nuovo destinato alle forze armate operanti o nella zona delle operazioni, ha diritto a percepire soltanto la eventuale differenza tra l'indennità dovuta in relazione alla nuova destinazione e quella già percepita e non restituita.

CAPO V.

SOPRASSOLDO DI OPERAZIONI.

Art. 10.

Il soprassoldo di operazioni, nella misura stabilita dalle tabelle I e III annesse al presente decreto, spetta al personale militare e militarizzato di comandi, reparti, servizi, enti vari militari e stabilimenti appartenenti alle forze armate operanti nella zona delle operazioni.

Il soprassoldo di operazioni, in misura pari alla metà di quella innanzi indicata, spetta:

a) al personale militare di comandi, reparti, servizi, enti vari militari e stabilimenti non appartenenti alle forze armate operanti nella zona delle operazioni;

b) al personale militare e militarizzato dei comandi, reparti, servizi, enti vari militari e stabilimenti appartenenti alle forze armate operanti dislocati fuori della zona delle operazioni.

Salvo le eccezioni espressamente contemplate dal presente decreto, il soprassoldo di operazioni, intero o ridotto, decorre dal giorno in cui il personale viene a trovarsi nella posizione che gliene dà diritto.

Salve le eccezioni di cui sopra, il soprassoldo di operazioni, intero o ridotto, cessa dal giorno successivo a quello in cui il personale interessato cessa di trovarsi nella posizione che glie ne dà diritto.

Art. 11.

Perdono il soprassolto di operazioni, intero o ridotto, per la durata della punizione:

a) gli ufficiali puniti di fortezza o di arresti di rigore;

b) i marescialli puniti di arresti di rigore;

c) i sergenti maggiori ed i sergenti alla sala di punizioni di rigore;

d) i graduati ed i militari di truppa puniti di rigore;

e) i militari di qualsiasi grado puniti col rimprovero solenne, per quaranta giorni a datare da quello in cui viene loro inflitta tale punizione;

f) i militari di qualsiasi grado detenuti in attesa di giudizio, salvo a percepirlo nel caso di assoluzione o proscioglimento dall'imputazione, quando al procedimento penale non segua quello disciplinare o questo si concluda senza alcuna sanzione.

Perdono la metà del soprassoldo di operazioni intero o ridotta, per la durata della punizione:

a) gli ufficiali puniti di arresti semplici;

b) i marescialli puniti di arresti semplici;

c) i sergenti maggiori ed i sergenti alla sala di punizione semplice;

d) i graduati ed i militari di truppa alla camera di punizione semplice ed alla prigione semplice;

e) i militari di qualsiasi grado sottoposti a consiglio o commissione di disciplina, salvo a percepirla nel caso di proscioglimento dall'addebito che era stato loro fatto.

Il soprassoldo di operazioni viene però conservato per intero ai militari di qualsiasi grado che, pur sottoposti a procedimento penale o disciplinare, o puniti, continuino a prestare materialmente servizio presso comandi, reparti, servizi, enti vari militari e stabilimenti appartenenti alle forze armate operanti nella zona delle operazioni o che ne hanno il trattamento economico ai sensi del presente decreto.

CAPO VI.

VIVERI E MENSE.

Art. 12.

Restano invariate tutte le disposizioni vigenti per il tempo di pace che regolano il vitto per il personale della Regia marina e della Regia aeronautica.

Al rimanente personale militare o militarizzato, compresi gli ufficiali della Regia marina in servizio a terra, che non ne sia provvisto per le disposizioni vigenti, è concessa, normalmente in natura, una razione viveri, qualunque sia il grado rivestito, qualora:

a) appartenga a forza armata operante nella zona delle operazioni;

b) appartenga ai comandi, reparti, servizi, enti vari militari e stabilimenti indicati nella lettera b) del precedente art. 10.

La razione viveri fa parte del complesso degli assegni dovuti al personale.

Nei casi che saranno previsti dal regolamento, al personale, escluso quello indicato nel primo comma del presente articolo, la razione viveri potrà essere corrisposta in contanti. La misura relativa è fissata in L. 7 e sarà, se del caso, riveduto dai Ministri interessati, di concerto col Ministro per le finanze.

Qualora la razione viveri, nei casi particolari che saranno indicati dal regolamento, venga corrisposta in contanti per constatata grave difficoltà di somministrarla in natura da parte della amministrazione, la misura del compenso sarà maggiorata del 50 per cento.

Il diritto alla razione viveri è regolato, per la decorrenza e la cessazione, come per il soprassoldo di operazioni.

Per gli ufficiali e per i sottufficiali, sempre che le circostanze lo consentano, possono essere costituite apposite mense, previa autorizzazione del Comandante della grande unità cui gli interessati appartengono. In tale caso l'amministrazione provvederà soltanto alle spese di primo impianto, di ricostituzione, o di ampliamento, nonchè, ove è possibile, alla somministrazione dei locali. La razione viveri (in natura o in contanti) spettante ai conviventi sarà devoluta alla mensa, restando a carico dei conviventi stessi ogni altra spesa.

CAPO VII.

QUADRUPEDI E RELATIVA INDENNITÀ.

Art. 13.

Le razioni foraggio e la conseguente indennità cavalli sono regolate come per il tempo di pace.

Non sono dovute razioni foraggio, nè indennità cavalli agli ufficiali richiamati dal congedo, agli addetti all'assistenza spirituale delle truppe ed al personale militarizzato. Qualora essi debbano prestare servizio a cavallo usufruiranno di quadrupedi forniti dall'amministrazione.

La spesa relativa alla paglia da lettiera, alla ferratura ed alle riparazioni delle bardature dei quadrupedi di servizio degli ufficiali è a carico dell'amministrazione.

Art. 14.

Per la prima ferratura, per la manutenzione di essa, per la tosatura e per le cure varie dei quadrupedi in servizio presso le forze armate operanti è dovuto al militare maniscalco un

compenso che sarà fissato, in uno con le varie norme regolanti il servizio, dal Ministero della guerra.

Con le norme di cui sopra saranno disciplinati la somministrazione delle materie prime, degli strumenti ed attrezzi vari, dei ferri e l'onere rispettivo dell'amministrazione militare e del maniscalco.

CAPO VIII.

INDENNITÀ PER PERDITA BAGAGLIO, QUADRUPEDI E BARDATURE.

Art. 15.

L'indennità per la perdita del bagaglio è dovuta agli ufficiali, aiutanti di battaglia e marescialli di cui all'art. 2, che perdono il bagaglio di proprietà:

a) per effetto di circostanze od eventi di servizio;

b) per cause di forza maggiore;

c) per eventi comunque attinenti alle operazioni;

d) per prigionia di guerra, se al ritorno l'interessato ottenga la prescritta dichiarazione che le cause della cattura non sono comunque a lui imputabili.

L'indennità è altresì dovuta quando, per una delle circostanze sopra indicate, gli oggetti costituenti il bagaglio subiscano avarie tali da farli considerare completamente inservibili.

E' dovuta una parte dell'indennità, nella misura da stabilirsi, caso per caso, dalle autorità e dagli organi che saranno previsti dal regolamento, quando, per una delle circostanze sopra indicate, si verifichi una parziale perdita od avaria del bagaglio, da cui sia derivata una diminuzione notevole dal valore di esso, purchè non inferiore ad un terzo.

Nessuna indennità è dovuta se le perdite o le avarie non si siano verificate in circostanze di servizio comandato o per eventi di forza maggiore dipendenti dalle operazioni o comunque ad esse attinenti.

Il diritto al risarcimento deve essere fatto valere nel termine perentorio di tre mesi, computabile nei modi che saranno stabiliti dal predetto regolamento.

Analoghe disposizioni valgono per la perdita od avaria di indumenti di volo non provvisti dall'amministrazione agli ufficiali delle forze armate in servizio di volo.

Per il personale della Regia marina imbarcato valgono le particolari disposizioni legislative in materia.

Art. 16.

L'indennità per la perdita di quadrupedi è dovuta agli ufficiali di cui all'art. 2, che, nelle cirostanze di cui al precedente art. 15, abbiano perduto un quadrupede di proprietà assoluta o di agevolezza iscritto nel registro dei quadrupedi di servizio.

Il diritto al risarcimento deve essere fatto valere nel termine perentorio di tre mesi, computabili nei modi stabiliti dal regolamento.

Art. 17.

L'indennità per la perdita delle bardature è dovuta agli ufficiali di cui all'art. 2, aventi diritto a razioni foraggio, che abbiano perdute bardature di proprietà nelle circostanze indicate nel precedente art. 15.

La corresponsione dell'indennità è subordinata alle stesse condizioni, limitazioni e formalità indicate nel citato art. 15, che s'intendono interamente applicabili anche all'indennità per la perdita delle bardature.

Art. 18.

La competenza a riconoscere e ad ammettere il risarcimento per la perdita del bagaglio, di quadrupedi e di bardature è deferita alle autorità e agli organi che saranno designati dal regolamento.

Avverso le decisioni delle autorità e degli organi anzidetti non è ammesso ricorso gerarchico.

L'interessato potrà però richiedere allo stesso organo o autorità la revocazione della decisione emessa a suo riguardo, qualora possa dimostrare che si sono verificate altre circostanze rilevanti prima non conosciute, produrre nuovi documenti probatori o far riferimento a diversa decisione adottata in materia dall'amministrazione centrale.

Tale richiesta dovrà essere fatta nel termine perentorio di 180 giorni dalla data in cui la persona o l'ente interessati sono venuti a conoscenza delle nuove circostanze, della diversa decisione o sono venuti in possesso dei nuovi documenti di cui sopra.

CAPO IX.

INDENNITÀ PER SPESE DI RAPPRESENTANZA.

Art. 19.

L'indennità per spese di rappresentanza, nella misura determinata dall'annessa tabella II, spetta agli ufficiali rivestiti del grado od investiti dell'incarico titolare o delle funzioni del grado stesso con le modalità stabilite dal precedente art. 4, nonchè agli ufficiali investiti delle cariche militari previste dalla suddetta tabella con decreto Reale o ministeriale o con disposizione dell'organo competente di ciascuna forza armata, a condizione che appartengano a forze armate operanti nella zona delle operazioni.

Agli ufficiali appartenenti alle forze armate operanti fuori della zona delle operazioni l'indennità è dovuta in misura pari alla metà di quella determinata dalla suddetta tabella.

L'indennità in parola non è mai dovuta al personale militarizzato, qualunque sia il grado al quale esso è equiparato.

CAPO X.

VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO.

Art. 20.

Sono a carico dello Stato, dall'inizio della mobilitazione e per tutta la durata di essa, la prima vestizione, la rinnovazione e la manutenzione del vestiario e dell'equipaggiamento dei sottufficiali (aiutanti di battaglia e marescialli compresi) dei graduati e dei militari di truppa delle forze armate operanti nonchè dei militari suddetti richiamati dal congedo, dovunque in servizio.

Resta però sospesa ai militari suindicati la corresponsione di qualsiasi soprassoldo, indennità o compenso previsti, per i suddetti titoli, dalle disposizioni del tempo di pace, tranne l'indennità vestiario stabilita per i sottufficiali di nuova nomina della Regia aeronautica, che sarà corrisposta all'atto della smobilitazione, qualora gli interessati continuino a prestare servizio.

Le disposizioni suindicate non si applicano ai sottufficiali della Regia marina ed ai militari del C.R.E.M., per i quali restano in vigore le norme del tempo di pace sul servizio del vestiario.

Gli ufficiali, durante il periodo di mobilitazione, hanno facoltà di prelevare, a pagamento, per loro uso personale, qualsiasi oggetto di vestiario, di equipaggiamento e di armamento individuale, dai magazzini militari, nei limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti.

CAPO XI.

FERITI ED AMMALATI.

(Spese di cura - Accertamento della dipendenza da cause di servizio delle ferite, lesioni, ed infermità - Accertamenti medico-legali).

Art. 21.

Sono a carico dello Stato le spese di mantenimento e di cura degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa nonchè dei militarizzati ricoverati negli stabilimenti sanitari per ferite riportate durante le operazioni.

Sono altresì a carico dello Stato le spese di mantenimento e di cura dei personali anzidetti ricoverati negli stabilimenti sanitari per malattie, lesioni o traumi riconosciuti provenienti da cause di servizio, nonchè del personale militare e militarizzato ricoverato, per qualsiasi causa, nelle formazioni sanitarie di campagna, o nelle formazioni sanitarie, anche territoriali, dislocate nella zona delle operazioni.

Art. 22.

Per la presunzione o non, a tutti gli effetti, della dipendenza da cause di servizio delle ferite, lesioni o malattie riportate o aggravate, in occasione del servizio di guerra o di eventi attinenti alla guerra, dal personale militare e militarizzato di cui al precedente art. 2, valgono le norme dell'art. 2 del R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491, integrate dall'art. 2 del R. decreto-legge 28 agosto 1924-II, n. 1383, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597.

Il riconoscimento di dipendenza da cause di servizio dell'aggravamento per servizio di guerra od attinente alla guerra di ferite, lesioni o malattie, ha la stessa efficacia, a tutti gli effetti, del riconoscimento di dipendenza da causa di servizio delle ferite, lesioni o malattie riportate o contratte in occasione di servizio di guerra o attinente alla guerra.

Gli accertamenti relativi a tali ferite, lesioni ed infermità, ai fini del trattamento di quiescenza privilegiato di guerra, saranno fatti dalle commissioni sanitarie di cui agli articoli 56 e 57 del citato R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491.

Nei casi in cui si debba procedere ad accertamenti medico-legali a fini diversi da quello del trattamento di quiescenza privilegiato di guerra, resta stabilito, in deroga a quanto prescritto dalla legge 11 marzo 1926, n. 416, ed al relativo regolamento che:

a) gli accertamenti stessi saranno effettuati sempre d'ufficio, presso gli enti indicati nell'art. 9 del regolamento approvato col R. decreto 15 aprile 1928-VI, n. 1024, salvo che l'interessato sia stato trasferito in altro territorio, nel qual caso gli accertamenti saranno effettuati presso gli enti in atto competenti ai sensi del citato art. 9;

b) le commissioni si pronunzieranno, di massima, in base ai documenti già acquisiti alla cartella clinica, ed alle proprie osservazioni dirette. Potranno, peraltro, ove lo ritengano necessario, richiedere una nuova istruttoria od un supplemento di essa.

CAPO XII.

SOCCORSO GIORNALIERO.

Art. 23.

Il soccorso giornaliero alle famiglie bisognose dei militari che vi hanno diritto, è disciplinato dalla legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, e successive modificazioni.

CAPO XIII.

MILIZIA VOLONTARIA SICUREZZA NAZIONALE.
MILIZIA FASCISTA ALBANESE.

Art. 24.

Il personale dei comandi, reparti e servizi della M.V.S.N. appartenenti alle forze armate operanti o in servizio effettivo a tempo indeterminato su richiesta ed alla dipendenza del R. esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, o dell'Amministrazione dell'Africa italiana, ha diritto allo stesso trattamento economico del corrispondente grado del R. esercito. Peraltro i primi capi squadra, i capisquadra, i vice capisquadra, le camicie nere scelte e le camicie nere, in servizio permanente effettivo, secondo i quadri e gli organici stabiliti di concerto col Ministero delle finanze, conserveranno la paga e la eventuale aggiunta di famiglia o indennità caroviveri di milizia, in luogo della paga e dell'aggiunta di famiglia, indennità caroviveri o indennità speciale stabilite dall'art. 91 del testo unico approvato con R. decreto 31 dicembre 1928-VII, n. 3458, per i corrispondenti gradi del R. esercito.

Ai soli fini dell'applicazione del presente decreto, lo stipendio o la paga giornaliera saranno determinati in base alla anzianità di grado od all'anzianità di servizio (se più favorevole), tenuto però conto, nell'uno e nell'altro caso, soltanto del servizio prestato nelle armi o corpi di provenienza; di quello prestato, anche in precedenti circostanze, nelle unità e reparti di camicie nere mobilitati per ordine delle competenti autorità del R. esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e dell'Amministrazione dell'Africa italiana; del tempo trascorso in servizio permanente effettivo od in servizio continuativo retribuito nella M.V.S.N. e dei periodi di tempo di richiamo in servizio per esercitazioni nei comandi e reparti della M.V.S.N. organicamente immessi nel R. esercito.

La decorrenza, la riduzione e la sospensione degli assegni, nonchè le ritenute erariali sugli assegni stessi, sono regolate con le norme in vigore per il R. esercito.

Il trattamento di quiescenza è regolato dalle disposizioni del R. decreto-legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2411, convertito nella legge 17 maggio 1938-XVI, n. 886.

Nulla è innovato circa il trattamento di quiescenza ordinario delle milizie speciali (forestale, della strada e portuaria).

Per il personale delle milizie speciali suddette, aventi stato giuridico e trattamento economico simile al personale dell'arma dei carabinieri Reali, sono applicabili le disposizioni del presente decreto relative a quest'ultimo. Non è però mai dovuta l'indennità militare speciale.

Le norme del presente articolo valgono anche, in quanto applicabili ed in quanto comportino un trattamento più favorevole, per il personale delle milizie contraerei ed artiglieria marittima mobilitato per ordine del competente organo del R. esercito e della Regia marina, ad integrazione, rispettivamente, dell'art. 25 del R. decreto-legge 24 novem-

bre 1938-XVII, n. 1888 e dell'art. 12 della legge 18 agosto 1940-XVII, n. 1172; nonchè per il personale dei comandi e reparti di CO. NN. organici e di rinforzo delle forze militari terrestri dell'A.O.I. e per il personale della M.V.S.N. della Libia e dell'A.O.I., ad eccezione del secondo periodo del primo comma.

Le norme del presente articolo e del successivo art. 35 sono applicabili anche al personale dei comandi, reparti e servizi della milizia fascista albanese appartenenti alle forze armate operanti o in servizio effettivo a tempo indeterminato su richiesta ed alla dipendenza del R. esercito, della Regia marina e delle Regia aeronautica.

CAPO XIV.

Personale militarizzato.

Art. 25.

Il personale civile dipendente dalle amministrazioni statali destinato, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 2707, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 1176 al seguito delle forze armate operanti per l'esercizio di attribuzioni tecnico-amministrative, ha diritto alle competenze appresso specificate spettanti al personale militare ai sensi del precedente articolo 1, avuto riguardo al grado militare di equiparazione:

a) assegni militari ordinari del tempo di pace, esclusi l'assegno per spese di rappresentanza, l'indennità di alloggio, le razioni foraggio e l'indennità quadrupedi;

b) indennità di entrata in campagna;

c) soprassoldo di operazioni;

d) razione viveri;

e) indennità perdita bagaglio;

f) vestiario ed equipaggiamento, limitatamente agli equiparati a sottufficiale, graduato e militare di truppa.

Al personale stesso è dovuto lo stipendio, il supplemento di servizio attivo e l'aggiunta di famiglia di cui fruisce nell'impiego civile, qualora i detti assegni, nel loro complesso, siano superiori al complesso di quelli corrispondenti spettanti per il grado militare di equiparazione.

L'attribuzione dello stipendio militare al personale di che trattasi è fatta esclusivamente per anzianità di grado.

Le disposizioni del presente articolo sono estese al personale civile delle amministrazioni, istituti ed enti elencati nell'art. 2 del R. decreto-legge 1° giugno 1933-XI, n. 641, convertito in legge con la legge 21 dicembre 1933-XII, n. 1808, qualora venga militarizzato e destinato al seguito delle forze armate operanti.

Ai personali militarizzati equiparati a grado inferiore a quello eventualmente rivestito nel R. esercito, nella Regia marina, nella Regia aeronautica e nella Regia guardia di finanza quali ufficiali e sottufficiali in congedo, nel caso che la loro classe di nascita sia richiamata alle armi, compete il trattamento economico inerente al grado militare da essi rivestito — se più favorevole di quello di militarizzato fissato dal presente articolo, sempre quando la carica ricoperta nell'amministrazione civile non dia titolo a comando in servizio civile.

Art. 26.

Il trattamento economico del personale civile non dipendente dalle amministrazioni dello Stato e dalle amministrazioni, istituti ed enti di cui al penultimo comma dell'articolo precedente, comunque militarizzato e in servizio al seguito delle forze armate operanti, sarà stabilito, di volta in volta, con provvedimento del Ministro per la forza armata competente, da emanarsi d'intesa con il Ministro per le finanze.

CAPO XV.

Dipendenti di pubbliche amministrazioni richiamati, trattenuti o volontari alle armi.

Art. 27.

Ferma l'eccezione contemplata dal terzo comma del presente articolo, ai richiamati o trattenuti alle armi ed agli arruolati volontari senza ferma determinata in una forza armata dello Stato, che siano dipendenti di ruolo e non di ruolo, salariati compresi, delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo (escluse le ferrovie dello Stato) o dipendenti di ruolo e non di ruolo, salariati compresi, delle amministrazioni delle provincie, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza e degli enti, istituti ed aziende, comprese quelle di trasporto, in gestione diretta, amministrate o mantenute col concorso delle provincie, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza o dei relativi consorzi, delle amministrazioni delle aziende municipalizzate, delle amministrazioni degli enti parastatali, comunque costituiti e denominati, delle opere nazionali, delle associazioni sindacali e loro istituti collaterali e, in genere, di tutti gli enti ed istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo, spetta il trattamento economico stabilito dal R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1019, e successive modificazioni.

Ai richiamati o trattenuti alle armi ed agli arruolati volontari senza ferma determinata in una forza armata dello Stato, che siano dipendenti di ruolo e non di ruolo, salariati compresi, delle ferrovie dello Stato, spetta il trattamento economico fissato dal Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze, col decreto ministeriale 16 giugno 1935-XIII, e successive modificazioni, ai sensi del secondo comma dell'art. 9 del citato R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343.

Ai richiamati o trattenuti alle armi ed agli arruolati volontari senza ferma determinata in una forza armata dello Stato, che siano dipendenti di enti pubblici sindacalmente inquadrati, il cui rapporto d'impiego è regolato, ai sensi delle disposizioni vigenti, mediante contratto collettivo di lavoro, spetta il trattamento economico che sarà stabilito con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze.

CAPO XVI.

Personale per l'assistenza spirituale.

Art. 28.

I sacerdoti cattolici, ai quali è affidata l'assistenza spirituale ai sensi della legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 77, in servizio presso gli enti di cui al precedente art. 2, sia che appartengano al ruolo permanente, sia che appartengano ai ruoli transitorio, ausiliario e di riserva, hanno diritto al

trattamento economico stabilito dal presente decreto per il grado militare di equiparazione.

Ai ministri di altri culti, ai quali venga eventualmente affidata l'assistenza religiosa dei militari cattolici presso gli enti di cui al precedente art. 2, spetta il trattamento economico stabilito dal presente decreto per il grado di tenente. Essi debbono provvedere a proprie spese agli arredi sacri occorrenti per il loro ministero.

Restano invarite le dispozioni che regolano lo stato ed il trattamento economico dei ministri di culto in servizio per l'assistenza spirituale dei militari nativi dell'Africa italiana od assimilati.

CAPO XVII.

CROCE ROSSA ITALIANA, SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA ED ALTRE ASSOCIAZIONI SANITARIE DI SOCCORSO MILITARMENTE ORGANIZZATE. SUORE ADDETTE AGLI STABILIMENTI OD ALLE FORMAZIONI SANITARIE.

Art. 29.

Il personale direttivo (ufficiali) e di assistenza (sottufficiali e truppa) delle unità della Croce Rossa Italiana, che, per le esigenze inerenti al servizio dell'Associazione, viene mobilitato per ordine del Ministero della guerra e messo a disposizione delle forze armate operanti, riceve lo stesso trattamento economico dei pari grado del R. esercito in analoga posizione di servizio. Ai caporali maggiori, caporali e militi volontari non aventi obblighi militari spetta però, in luogo della paga dei pari grado del R. esercito, quella loro dovuta per le disposizioni che regolano il trattamento economico della propria Associazione, fermo restando il rimanente trattamento dei pari grado del R. esercito (arma dei CC. RR. per quel che concerne le indennità per servizi isolati).

Alle infermiere della Croce Rossa Italiana, che prestano servizio presso le formazioni sanitarie al seguito delle forze armate operanti, sono dovuti, ove spettanti, l'indennità di entrata in campagna, il soprasoldo di operazioni e la razione viveri stabiliti dal presente decreto per il grado di sottotenente.

Al personale dell'Associazione, infermiere comprese, mobilitate per ordine del Ministero della guerra e comunque in servizio territoriale, spetta soltanto il trattamento economico stabilito dal secondo e terzo comm., dell'art. 2 del decreto interministeriale 1° agosto 1940-XVIII.

Al personale direttivo (ufficiali) e di assistenza (sottufficiali e truppa) del Sovrano Militare Ordine di Malta, in servizio nelle unità dell'Ordine messe a disposizione delle forze armate, spettano, a carico dello Stato, le competenze fissate con l'apposita convenzione di cui al R. decreto 11 aprile 1940-XVIII. Al personale di assistenza non avente obblighi di servizio militare, equiparato a caporal maggiore, caporale e soldato, spetta la paga dovuta al pari grado della Croce Rossa Italiana nella stessa posizione.

Al personale della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta, messo a disposizione delle forze armate, spetta il trattamento economico rispettivamente contemplato nel presente articolo, anche se presti servizio presso enti delle forze armate, anzichè nelle unità dell'Associazione e dellOrdine.

Al personale delle altre Associazioni sanitarie di soccorso militarmente organizzate, messe a disposizione del R. esercito, spettano, a carico dello Stato, le competenze che saranno determinate dal Ministro per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze.

Alle suore addette agli stabilimenti sanitari delle forze armate, della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta, spetta il trattamento economico previsto dal R. decreto 23 ottobre 1930-VIII, n. 1563 e dall'Istruzione per la sua applicazione in data 10 ottobre 1931-IX, del Ministro per la guerra.

Alle suore in servizio in luoghi di cura dipendenti dall'Amministrazione dell'Africa italiana sarà però conservato il trattamento stabilito dalle relative convenzioni, se, nel complesso, più favorevole di quello predetto.

Qualora le suore prestassero servizio in formazioni sanitarie il cui personale abbia diritto al soprassoldo di operazioni, tale soprassoldo sarà loro dovuto nella misura stabilita per il sottotenente.

Alle suore in servizio nelle formazioni sanitarie di campagna è altresì dovuta la razione viveri gratuita.

CAPO XVIII.

PERSONALE METROPOLITANO IN SERVIZIO NELL'AFRICA ITALIANA, NELLE ISOLE ITALIANE DELL'EGEO, SASENO, PANTELLERIA E NEL GRUPPO DELLE PELAGIE, IN ALBANIA O IN STATI STRANIERI ALLEATI — PERSONALE ALBANESE.

Art. 30.

Al personale nazionale militare o militarizzato dislocato nei territori dell'Africa italiana spetta, ove tali territori siano dichiarati, in tutto od in parte, zone delle operazioni, il trattamento economico previsto dal presente decreto per i pari grado in servizio in Italia nella stessa posizione, integrato dall'indennità coloniale per gli ufficiali ed i marescialli e dal soprassoldo coloniale per gli altri sottufficiali, per i graduati e militari di truppa.

A tal fine:

a) per il periodo di tempo dall'11 giugno 1940-XVIII alla data che sarà fissata ai sensi del precedente art. 1, la paga giornaliera stabilita per i caporali e soldati in servizio in Italia è estesa a quelli in servizio nei territori dell'Africa italiana e sono sospese, in pari tempo, le paghe coloniali ivi in vigore;

b) il soprassoldo coloniale per i sergenti, caporali e soldati è stabilito dalla tabella IV annessa al presente decreto, ed è, normalmente, corrisposto e contabilizzato, per i caporali e soldati, cumulativamente con la paga.

Sono conservati soltanto, ove ne ricorrano gli estremi a termine degli ordinamenti coloniali, la indennità per carica speciale od il supplemento agli assegni giornalieri per gli addetti ai reparti coloniali, nonchè la indennità per conoscenza di lingue locali.

L'eventuale concessione di un'indennità di disagiata residenza, nonchè la misura dell'indennità stessa e la designazione dei territori in cui potrà essere corrisposta, saranno determinate, su proposta del Ministro per l'Africa italiana, con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di concerto col Ministro per le finanze.

Ai graduati e militari di truppa nazionali, raffermati alla data del 10 giugno 1940-XVIII, la maggiore paga loro dovuta come tali è conservata a titolo di assegno personale.

Art. 31.

Al personale nazionale militare o militarizzato in servizio nelle isole italiane dell'Egeo e nell'isola di Saseno spetta, ove tali territori siano dichiarati zone delle operazioni, il

trattamento economico previsto dal presente decreto per i pari grado in servizio in Italia, integrato dall'indennità giornaliera fissata dal primo comma dell'articolo unico del R. decreto 15 luglio 1926-IV, n. 1476. Tale indennità è dovuta a tutti gli ufficiali generali nella misura giornaliera di L. 40 al lordo delle riduzioni stabilite dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491 e 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertiti rispettivamente nelle leggi 6 gennaio 1931-IX, n. 18, e 14 giugno 1934-XII, n. 1038.

Per il periodo di tempo dall'11 giugno 1940-XVIII alla data che sarà fissata ai sensi del precedente art. 1, la paga giornaliera stabilita per i caporali e soldati in servizio in Italia è estesa a quelli in servizio nelle isole italiane dell'Egeo e nell'isola di Saseno ed è, in pari tempo, sospesa la paga ivi in vigore.

Ai fini del trattamento economico e nell'ipotesi prevista dal primo comma del presente articolo, tutto il personale militare e militarizzato dislocato nelle isole predette si considera forza armata operante.

Agli stessi fini, e salvo esplicite disposizioni contrarie, qualora le dette isole fossero considerate zona delle operazioni per una forza armata, lo saranno anche per le altre.

Qualora il territorio dell'Albania venisse dichiarato, in tutto od in parte, zona delle operazioni, al personale militare e militarizzato dislocato nell'isola di Saseno spetterà il trattamento economico stabilito dal successivo art. 33, in luogo di quello stabilito dal presente articolo.

Art. 32.

Al personale militare e militarizzato in servizio nelle isole di Pantelleria e del gruppo delle Pelagie spetta, qualora dette isole siano dichiarate zona delle operazioni, lo stesso trattamento contemplato dai primi quattro comma del precedente articolo, che sono integralmente applicabili al personale stesso.

Art. 33.

Al personale nazionale militare e militarizzato dislocato in Albania spetta, ove tale territorio sia dichiarato, in tutto od in parte, zona delle operazioni, il trattamento economico previsto dal presente decreto per i pari grado in servizio in Italia nella stessa posizione, integrato dalla indennità speciale d'Albania contemplata dalle tabelle I e III annesse al presente decreto.

Contemporaneamente cesseranno di aver vigore, per il personale stesso, le disposizioni contenute nella legge 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2193. Tali disposizioni però continueranno ad applicarsi al personale che, per effetto del presente decreto, venisse ad avere un trattamento economico complessivo meno favorevole.

Art. 34.

Al personale nazionale militare e militarizzato di comandi, reparti e servizi delle forze armate operanti in territori di Stati stranieri europei alleati sarà fatto il trattamento economico stabilito dal presente decreto, integrato da un particolare assegno pari all'indennità speciale d'Albania di cui all'articolo precedente.

Al personale nazionale militare e militarizzato in servizio presso forze armate operanti in Stati stranieri extra europei alleati sarà fatto il trattamento economico stabilito dal presente decreto, integrato da un particolare assegno da stabilirsi, di volta in volta, con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di concerto con il Ministro per le finanze.

Art. 35.

Al personale militare e militarizzato di nazionalità albanese spetta il trattamento economico stabilito dal presente decreto per il pari grado di nazionalità italiana in servizio nello stesso ente o nello stesso territorio, con le seguenti eccezioni:

a) se presta servizio in Albania, l'indennità speciale d'Albania sarà ridotta a metà;

b) se presta servizio in Italia, nei possedimenti, a Pantelleria o nel gruppo delle Pelagie, nell'Africa italiana e in Stati stranieri europei alleati percepirà l'indennità speciale d'Albania in misura intera, ma non avrà diritto all'indennità giornaliera di cui al precedente articolo 31, ad indennità o soprassoldo coloniale ed al particolare assegno di cui al precedente art. 34;

c) se presta servizio in Stati stranieri extra-europei alleati, percepirà l'intera indennità speciale d'Albania, o, se maggiore, il particolare assegno di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

CAPO XIX.

Trasferimenti e missioni.

Art. 36.

Il personale militare e militarizzato che, tanto collettivamente, quanto isolatamente, viene trasferito da uno ad altro ente aventi entrambi diritto a trattamento di guerra, ma in misura diversa, cessa di aver diritto al trattamento dell'ente di provenienza dal giorno successivo a quello di partenza e, contemporaneamente, acquista diritto al trattamento dell'ente di destinazione, qualunque siano la durata del viaggio e delle eventuali soste non superiori a 90 giorni, anche nel caso che il viaggio e le eventuali soste si svolgano, in tutto od in parte, fuori della zona delle operazioni.

Qualora il trasferimento avvenga da un ente non operante dislocato fuori della zona delle operazioni ad uno qualsiasi dislocato nella zona stessa, il trattamento dell'ente di provenienza cessa dal giorno della partenza e quello dell'ente di destinazione decorre dal giorno d'entrata nella zona delle operazioni. Durante lo spazio di tempo eventualmente intercorrente tra le due date anzidette spetta l'indennità di marcia (se trattasi di trasferimento collettivo) o l'indennità di missione (se trattasi di trasferimento isolato). Durante le eventuali soste superiori a tre giorni i caporali e soldati isolati debbono essere aggregati ad un ente del posto e ne ricevono il corrispondente trattamento, con l'aggiunta dell'indennità di marcia, se il personale di tale ente non percepisce indennità giornaliera superiore. Tutti gli altri personali isolati conservano soltanto l'indennità di missione, anche se, durante la sosta, sono presi in forza da un ente del posto.

Qualora il trasferimento avvenga da un ente dislocato in zona di operazioni ad uno dislocato fuori di detta zona il trattamento dell'ent di provenienza cessa dal giorno successivo a quello dell'arrivo all'ente di destinazione e, contemporaneamente, ha inizio il trattamento di quest'ultimo. E' fatto salvo, per gli isolati, il diritto al trattamento di missione, se più favorevole. Durante le eventuali soste valgono le norme del comma precedente.

Per i trasferimenti tra enti entrambi dislocati fuori della zona delle operazioni valgono le ordinarie norme del tempo di pace, anche se il viaggio si compia, in parte, attraverso la zona delle operazioni.

Per i trasferimenti d'interi corpi e comandi, al personale di essi spetta il trattamento economico stabilito dalle norme del presente decreto e, in mancanza, da quelle ordinarie del tempo di pace, in relazione alle posizioni in cui verranno man mano a trovarsi.

Durante le eventuali soste per trasferimento ad enti dislocati nella zona delle operazioni od oltremare, al personale interessato è dovuta la somministrazione dell'alloggio gratuito da parte del comune.

Agli isolati che percepiscono l'indennità di missione, l'indennità stessa non è ridotta per tale somministrazione.

Qualora nei trasferimenti si debba soltanto attraversare, con o senza sosta, la zona delle operazioni non si ha diritto al trattamento relativo alla zona stessa.

Restano ferme in ogni caso le disposizioni riguardanti la decorrenza e la cessazione dell'indennità e soprassoldo coloniale e della indennità speciale d'Albania.

Art. 37.

Il trattamento di missione previsto dalle disposizioni vigenti per il tempo di pace non è cumulabile col trattamento fissato dal presente decreto, salvo le eccezioni contemplate dal decreto stesso per l'indennità di entrata in campagna e la somministrazione dell'alloggio gratuito.

Per le missioni non aventi carattere militare e per quelle svolte dal personale non dislocato nella zona delle operazioni fuori della zona stessa restano invariate le norme del tempo di pace.

Al personale nazionale militare e militarizzato contemplato dal precedente art. 2, comandato in missione di carattere militare con diritto all'ordinaria indennità di missione del tempo di pace, l'indennità stessa non è ridotta quando beneficia dell'alloggio gratuito.

La stessa norma vale per il personale militare che si reca in missione presso gli enti contemplati dall'art. 2 citato.

Art. 38.

Il personale nazionale militare e militarizzato dislocato [illegible] zone delle operazioni, comandato in missione di carattere militare nelle zone stesse, ha diritto al trattamento più favorevole tra quelli dell'ente o territorio di provenienza e quelli dell'ente o territorio di destinazione o di ordinaria missione del tempo di pace.

Qualora la missione si svolga fuori della zona delle operazioni, il trattamento dell'ente di provenienza è conservato (se più favorevole) per non più di 15 giorni, trascorsi i quali l'interessato ha diritto soltanto all'ordinario trattamento di missione del tempo di pace ed all'alloggio gratuito, ai sensi e nella misura stabilita dal regolamento approvato col R. decreto 16 gennaio 1927-V, n. 374, e successive modificazioni ed estensioni.

Art. 39.

Il personale nazionale militare e militarizzato dislocato fuori della zona delle operazioni, comandato in missione di carattere militare nella zona stessa, ha diritto all'ordinario trattamento di missione del tempo di pace ed alla somministrazione gratuita dell'alloggio da parte dei comuni.

Hanno carattere militare soltanto le missioni compiute dal personale militare e militarizzato che presta servizio presso un ente indicato al quarto comma del precedente art. 2.

CAPO XX.

PRIGIONIERI, INTERNATI E DISPERSI.

Art. 40.

Al personale nazionale militare e militarizzato, prigioniero del nemico, viene conservato, durante il periodo della prigionia:

1) lo stipendio o paga;

2) il supplemento di servizio attivo o il supplemento alla paga;

3) l'indennità militare ordinaria ed i relativi aumenti per gli aventi famiglia;

4) l'indennità militare speciale;

5) l'aggiunta di famiglia o l'indennità caroviveri o l'indennità speciale di cui all'art. 91 del testo unico approvato col R. decreto 31 dicembre 1928-VII, n. 3458;

6) l'indennità od il soprassoldo coloniale;

7) l'indennità di alloggio;

8) il soprassoldo di operazioni;

9) le indennità di aeronavigazione, di pilotaggio, di volo, e gli assegni di imbarco previsti per « *altre destinazioni di servizio* » dalle tabelle *A* e *B* del regolamento approvato con R. decreto 15 luglio 1938-XVII, n. 1156, se dovuti in base alle norme del regolamento stesso;

10) l'indennità giornaliera di cui al precedente art. 31;

11) la metà dell'indennità speciale d'Albania di cui al precedente art. 33.

Sono esclusi da tale trattamento i prigionieri che.

a) potendo far ritorno in territorio comunque soggetto alla giurisdizione italiana, si astengano volontariamente dal ritornarvi, entro tre mesi dalla liberazione;

b) siano sottoposti a procedimento penale per diserzione o per altri reati attinenti alle cause della prigionia.

Nel caso previsto dalla precedente lettera *a*), qualora il prigioniero faccia ritorno dopo trascorsi tre mesi dalla liberazione, gli saranno corrisposti gli assegni ordinari del tempo di pace dalla data di presentazione, adeguandoli alla posizione di stato in cui egli verrà a trovarsi. Nel caso che sia provato che la mancata presentazione entro tre mesi dalla liberazione sia dovuta a causa di forza maggiore, il prigioniero avrà diritto anche all'importo degli assegni previsti dal presente articolo non percepiti.

Nel caso previsto dalla precedente lettera *b*), il prigioniero riacquisterà il diritto agli assegni suddetti, compresi gli importi arretrati, laddove sia prosciolto perchè il fatto non sussiste, o per non aver commesso il fatto. Per qualsiasi altra formula di assoluzione il prigioniero avrà diritto agli assegni suddetti solo qualora non venga sottoposto a procedimento disciplinare o questo si chiuda senza adozione di provvedimenti di Stato.

Le norme del presente articolo valgono anche per il personale militare e militarizzato nazionale internato in Stati stranieri neutrali o non belligeranti.

Per i militari della R. aeronautica, nonchè per gli osservatori del R. esercito e della R. marina in servizio aeronavigante, provvisti di indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo, il tempo trascorso in prigionia del nemico o come internato in Stati neutrali e non beligeranti si considera, ai fini degli articoli 5, 9 e 12 del R. decreto-legge 27 luglio 1934-XII, n. 1340, convertito nella legge 16 maggio 1935-IX, n. 834, come effettivo servizio prestato con percezione delle relative indennità, sempre quando l'interessato abbia otte-

nuta la dichiarazione attestante che le cause che condussero alla sua cattura od al suo internamento non sono a lui imputabili.

Le norme del presente articolo hanno effetto dall'11 giugno 1940-XVIII.

Art. 41.

Alle famiglie del personale nazionale militare e militarizzato prigioniero di guerra del nemico, internato o disperso, quale che sia la sua posizione di fronte agli obblighi di servizio nel Regno, sarà corrisposta, mensilmente, a titolo di anticipazione, fino al ritorno dalla prigionia o dall'internamento o fino all'accertamento della morte o alla dichiarazione di irreperibilità, e sempre che il prigioniero internato o il disperso non si trovi nelle condizioni di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 40, una somma pari, rispettivamente, alla metà o ad un terzo, a seconda che si tratti di famiglia acquisita o di famiglia originaria a carico, di quanto dovuto al prigioniero all'internato ai sensi dell'articolo precedente.

Le deleghe di pagamento eventualmente fatte dal personale predetto ai sensi dell'art. 6 cessano di avere effetto.

Nei casi di perdita degli assegni, rimane salva la concessione a favore delle famiglie di un assegno alimentare nella misura stabilita dalle norme vigenti per il tempo di pace.

Resta fermo ed invariato il diritto al soccorso giornaliero delle famiglie bisognose che ne siano già provviste o che vi abbiano titolo.

Art. 42.

Il trattamento economico dei prigionieri di guerra fatti al nemico sarà regolato in conformità delle apposite disposizioni contenute nel Titolo II, Capo VI, Sez. 2ª della legge di guerra, approvata con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415.

CAPO XXI.

MILITARI NATIVI DELL'AFRICA ITALIANA ED ASSIMILATI.

Art. 43.

Ai militari nativi dell'Africa Italiana od assimilati, che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del presente decreto, è dovuto:

1) il trattamento economico per essi stabilito per il tempo di pace dai rispettivi ordinamenti in relazione ai territori in cui sono destinati a prestare servizio, compresa, in ogni caso, la razione viveri. Ai richiamati alle armi d'autorità ed ai riammessi in servizio a domanda per la durata della guerra è riconosciuto, a datare dall'11 giugno 1940-XVIII, il grado col quale furono inviati in congedo ed è computato, agli effetti della paga, il servizio precedentemente prestato;

2) un soprassoldo giornaliero di operazioni nella misura netta stabilita dalla tabella V annessa al presente decreto.

Dal 1° dicembre 1940-XIX ai militari nativi dell'A.O.I. ed assimilati è dovuto il trattamento economico stabilito dai decreti n. 1681 in data 28 novembre 1940-XIX e n. 1806 in data 26 dicembre 1940-XIX del Governatore generale dell'A. O.I., ferma restando per essi la misura del soprassoldo di operazioni fissata dalla citata tabella V.

Art. 44.

Il soprassoldo di cui al n. 2 dell'articolo precedente è regolato, per la decorrenza, la riduzione e la cessazione, dalle norme dell'art. 10 del presente decreto.

Perdono il soprasoldo:

i militari puniti, per la durata della punizione;

i militari detenuti in attesa di giudizio, salvo a percepirlo nel caso di assoluzione o di proscioglimento dall'imputazione, quando al procedimento penale non seguano sanzioni disciplinari.

Art. 45.

Ai militari nativi dell'Africa italiana e assimilati, appartenenti a reparti regolari od irregolari, prigionieri del nemico, sono conservati, dal giorno successivo a quello della prigionia e fino al ritorno nei territori soggetti alla giurisdizione italiana, gli assegni ordinari dal tempo di pace, esclusi la razione viveri e le indennità e soprassoldi per posizioni e servizi speciali. Ai militari libici ed assimilati è altresì conservato il soprassoldo di operazioni.

L'esclusione dal diritto agli assegni di cui al precedente comma e l'eventuale riacquisto dal diritto stesso sono regolati dalle norme del precedente art. 40.

Art. 46.

Ai parenti da considerarsi più prossimi, in base alla religione, alla razza ed alle consuetudini locali, dei militari nativi dell'Africa Italiana od assimilati, prigionieri o dispersi, potrà essere corrisposta mensilmente, su proposta del Governo nel cui territorio risiedono gli interessati, a titolo di anticipazione, una somma non superiore alla metà degli assegni dovuti al militare prigioniero ai sensi del precedente art. 45, semprechè questi non si trovi nelle condizioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 40.

Tale anticipazione è autorizzata dall'amministrazione a cui carico era il militare e cessa con il ritorno del prigioniero o disperso ovvero con l'accertamento della sua morte o della sua irreperibilità e deve essere recuperata all'atto della liquidazione degli assegni da pagarsi al prigioniero o disperso in caso di ritorno.

CAPO XXII.

INDENNITÀ EVENTUALI PER SERVIZI E POSIZIONI SPECIALI.

Art. 47.

Durante il tempo in cui spettano gli assegni indicati nel precedente art. 1 e per il personale che ne beneficia sono sospese le indennità eventuali stabilite per il tempo di pace, salvo le eccezioni previste dal presente decreto. Viene però conservato il trattamento di pace qualora più favorevole.

Nei casi in cui, per le disposizioni del tempo di pace, è dovuta l'indennità di marcia o di aeromanovra, queste saranno corrisposte al personale che, giusta il presente decreto, ha diritto alla metà del soprassoldo di operazioni senza la razione viveri, in luogo di quest'ultimo. L'indennità di marcia e di aeromanovra sono elevate a L. 6 giornaliere per i sergenti maggiori e sergenti ed a L. 0,50 per i graduati e militari di truppa, al lordo delle riduzioni del 12 % stabilite dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertiti in legge, rispettivamente, con le leggi 6 gennaio 1931-IX, n. 18, e 14 giugno 1934-XII, n. 1038.

L'indennità di approntamento istituita con la legge 18 aprile 1940-XVIII, n. 442, è soppressa a datare dall'11 giugno 1940-XVIII.

Al personale dei comandi, reparti, servizi ed enti vari militari non appartenenti alle forze armate operanti, mobilitati o non, e dislocati fuori della loro sede ordinaria o di costituzione spetta, in modo continuativo, l'indennità di marcia o di aeromanovra.

Il rimborso delle spese di trasporto del personale militare e militarizzato, dei quadrupedi e delle cose sulle ferrovie, sui laghi, sul mare, sulle strade ordinarie e per via aerea non è dovuto quando i trasporti sono comunque fatti a spese, per conto e con mezzi forniti gratuitamente dall'amministrazione dello Stato, delle provincie e dei comuni.

Quando il trasporto non possa essere effettuato nei modi e dagli enti suindicati, al militare interessato, debitamente autorizzato a fruire di altri mezzi, spetta soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Resta salvo il diritto al doppio decimo, secondo le disposizioni del tempo di pace, anche nei casi in cui il trasporto venga fatto a spese, per conto o con mezzi forniti dall'amministrazione.

Art. 48.

Al personale al quale è dovuto il soprassoldo di operazioni stabilito dal presente decreto sono conservati soltanto le indennità e soprassoldi per servizi e posizioni speciali previsti dagli ordinamenti propri di ciascuna forza armata metropolitana e coloniale, riguardanti veri e propri compensi di specializzazione, e, come tali, rappresentanti un vero e proprio complemento degli assegni ordinari degli interessati.

Al personale della Regia marina, del ramo mare della Regia guardia di finanza, e della milizia artiglieria marittima sono conservati tutti gli assegni d'imbarco e a terra del tempo di pace previsti dai vigenti regolamenti.

Sono altresì conservati le indennità ed i soprassoldi per servizi e posizioni speciali stabiliti dalle disposizioni in vigore per i militari nativi dell'Africa italiana ed assimilati.

I Ministri delle altre forze armate dovranno immediatamente precisare con proprio decreto, di concerto col Ministro per le finanze, le indennità e soprassoldi per servizi e posizioni speciali che, per avere le caratteristiche sopra specificate, sono cumulabili con il soprassoldo di operazioni.

Analogamente il Ministro per le finanze dovrà disporre per le indennità ed i soprassoldi del corpo della Regia guardia di finanza non compresi nel comma secondo del presente articolo.

La eventuale istituzione di nuove indennità o soprassoldi o l'aumento di quelli esistenti potranno essere disposti soltanto con apposito decreto Reale.

Art. 49.

Agli ufficiali e marescialli del R. esercito anche se richiamati dal congedo o trattenuti in servizio; ai sergenti maggiori, sergenti, graduati e militari di truppa in servizio continuativo, raffermati o vincolati a ferme speciali, in servizio collettivo fuori della loro ordinaria residenza, spetta, sino alla data in cui acquisteranno diritto ad un maggior trattamento economico ai sensi del presente decreto:

a) un'indennità di fuori residenza in misura pari alla indennità di marcia, qualora abbiano famiglia acquisita od originaria a carico;

b) l'indennità suddetta ridotta a metà, qualora non abbiano famiglia acquisita od originaria a carico.

L'indennità di fuori residenza, intera o ridotta, non è cumulabile col trattamento di guerra, con qualsiasi indennità eventuale (missione, marcia, aeromanovra, ecc.) e con il premio di operosità e rendimento. In caso di concorso spetta soltanto il trattamento maggiore.

L'ufficiale delle categorie in congedo, richiamato in servizio per mobilitazione in una determinata sede e che, entro otto giorni dall'arrivo in essa, venga trasferito isolatamente ad altra sede, ha diritto, per i giorni di permanenza nella prima sede, all'ordinaria indennità di missione.

Rimangono ferme le norme relative alle indennità eventuali ed alle indennità e soprassoldi per servizi e posizioni speciali contenute nelle disposizioni in vigore per ciascuna forza armata non modificate o soppresse col presente decreto.

Le disposizioni dei primi due comma del presente articolo sono estese, in quanto applicabili, al personale della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza.

Ai fini del diritto alla suddetta indennità di fuori residenza è in servizio collettivo chi inquadra la propria opera in quella dell'ente presso cui si trova.

Ai fini dell'applicazione del presente decreto è in servizio isolato (missione) soltanto chi svolge un'attività non inquadrata in quella dell'ente presso il quale si trova. Pertanto non sarà considerato in missione chi, sia pure per breve tempo, è comandato presso un ente per partecipare alla sua normale attività.

CAPO XXIII.

RECLAMI E CONTROVERSIE — COMPETENZA A DECIDERLI.

Art. 50.

Le questioni di massima che possono comunque sorgere nell'applicazione del presente decreto, comuni a due o più forze armate, saranno risolte dal Duce del Fascismo, Capo del Governo, sentito il Ministro per le finanze; quelle peculiari ad una singola forza armata, saranno risolte dal Ministro competente, sentito il Ministro per le finanze.

La risoluzione dei reclami individuali, che non investono questioni di massima, è devoluta alle autorità periferiche di ciascuna forza armata che saranno designate dal regolamento.

Avverso le decisioni emesse dalle autorità di cui al precedente comma, nella sfera delle rispettive competenze, non è ammesso ricorso in via gerarchica.

L'interessato potrà, però, richiedere alla stessa autorità la rievocazione della decisione emessa a suo riguardo, qualora possa dimostrare che si sono verificate altre circostanze rilevanti prima non conosciute, produrre nuovi documenti probatori o far riferimento a diversa decisione adottata in materia dall'amministrazione centrale.

Tale richiesta dovrà essere fatta nel termine perentorio di 180 giorni dalla data in cui la persona o l'ente interessati sono venuti a conoscenza delle nuove circostanze o sono venuti in possesso dei nuovi documenti di cui al precedente comma.

CAPO XXIV.

DELEGA PER IL PAGAMENTO
DEI PREMI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA.

Art. 51.

Per il tempo indicato nel primo comma del precedente art. 1, a tutto il personale militare e militarizzato sono applicabili le disposizioni del R. decreto-legge 13 maggio

1937-XV, n. 1691, convertito in legge con la legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 148, concernente il pagamento dei premi di assicurazione sulla vita mediante delega sugli stipendi, sulle paghe e sui salari.

Tale delega è compatibile con quella prevista dall'art. 6 del presente decreto.

CAPO XXV.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

Art. 52.

Con decreto Reale saranno emanate le disposizioni per l'integrazione e la esecuzione del presente decreto, nonchè le norme per i ricoveri in luoghi di cura, per le licenze per motivi di salute, per i procedimenti medico-legali e per il trattamento economico del personale di cui al precedente art. 2, in caso di ferite, lesioni od infermità.

Art. 53.

Sono sanzionate le seguenti disposizioni relative al trattamento economico di guerra dall'11 giugno 1940-XVIII al 28 febbraio 1941-XIX:

1) « Istruzioni relative al trattamento economico del personale militare e militarizzato mobilitato per la guerra », approvato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro della guerra, in data 11 giugno 1940-XVIII e le modificazioni apportatevi con la circolare n. 0430 Segr. in data 23 luglio 1940-XVIII del Ministero della guerra — Direzione generale dei servizi amministrativi — Ufficio trattamento economico personale mobilitato;

2) circolare del Ministero della marina — Direzione generale del personale e servizi militari e Direzione generale dei servizi amministrativi · Divisione amministrativa — n. 123440/A del 27 giugno 1940-XVIII;

3) « Istruzioni relative al trattamento economico del personale militare o militarizzato mobilitato per la guerra, approvato dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica, con suo decreto in data 11 giugno 1940-XVIII;

4) disposizioni sul trattamento economico del personale militare e militarizzato delle truppe libiche e delle forze militari terrestri dell' A. O. I. impartite al Governo della Libia e al Governo Generale dell'A.O.I. dal Ministero dell'Africa italiana con i telegrammi n. 16675 e n. 16676 del 15 giugno 1940-XVIII e successive norme complementari, le modificazioni apportatevi con i telegrammi n. 18636 e n. 18637 del 27 luglio 1940-XVIII e con il dispaccio n. 976323/6 del 9 ottobre 1940-XVIII, nonchè le disposizioni emanate in materia dal Governo della Libia e dal Governo generale dell'A.O.I. con l'assenso od il successivo benestare del Ministero dell'Africa italiana di concerto con quello delle finanze;

5) disposizioni impartite per l'applicazione dei criteri sanciti dal Ministero delle finanze — Ragioneria generale dello Stato — con la sua circolare n. 123807 del 30 luglio 1940-XVIII.

E' data sanatoria per i maggiori assegni limitatamente a quelli pagati in conseguenza del ritardo con cui gli enti interessati hanno avuto notizia:

a) delle variazioni apportate al trattamento economico di guerra, sia con le disposizioni innanzi citate, sia col presente decreto;

b) delle variazioni apportate ai territori dichiarati in stato di guerra o zona delle operazioni;

c) delle rettifiche ed annullamenti di precedenti ordini di mobilitazione.

Art. 54.

Il personale del Comando supremo, dello Stato maggiore del R. Esercito dell'Ufficio di Stato Maggiore della Regia marina e dell'Ufficio di Stato maggiore della Regia aeronautica percepirà il soprassoldo di operazioni e l'indennità per spese di rappresentanza in misura pari alla metà di quella fissata dalle tabelle I, II e III annesse al presente decreto, a meno che tale personale non si trovi dislocato in territori dichiarati zona delle operazioni per tutte le forze armate.

Art. 55.

Durante l'applicazione del presente decreto è sospesa l'applicazione di tutte le disposizioni contrarie o comunque in contrasto col decreto stesso.

Art. 56.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il DUCE, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1941-XIX
Atti del Governo, registro 434, *foglio* 114. — MANCINI

TABELLA L

Trattamento economico di guerra degli ufficiali e marescialli

GRADO	Stipendio, supplemento di servizio attivo, indennità militare e ogni altro assegno di carattere generale e personale	Indennità di entrata in campagna	Soprassoldo giornaliero di operazioni	Indennità speciale di Albania	Razioni viveri giornaliere	Razioni giornaliere foraggio e indennità quadrupedi	Indennità perdita quadrupedi (limite massimo)			Indennità perdita bardature (limite massimo)			Indennità perdita bagaglio (limite massimo vedi note b) e c))	NOTE
							Cavalli	Muli	Mulotti	Cavalli	Muli	Muletti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Maresciallo d'Italia	Come in tempo di pace, salvo le eccezioni contemplate nel presente decreto	15.000	200	In misura pari ad uno stipendio e mezzo (tabelle in vigore al 30 novembre 1930 con le riduzioni del 12 % di cui ai RR. DD. LL. 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561).		Come in tempo di pace							7.500	a) Le cifre indicate nelle colonne 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 sono lorde e cioè soggette alle sole ritenute erariali.
Generale d'armata o designato d'armata		12.000	150										6.000	
Generale di corpo d'armata		10.000	100										5.000	b) Per il personale della Regia Marina imbarcato valgono le particolari disposizioni legislative in materia.
Generale di divisione		8.000	80										4.000	
Generale di brigata		6.000	70										4.000	c) In caso di perdita di indumenti di volo non provvisti dalla amministrazione agli ufficiali delle Forze armate in servizio di volo è concesso, ove ne ricorrano gli estremi, un assegno integrativo sino ad un massimo di L. 1500, cumulabile con l'indennità perdita bagaglio.
Colonnello		4.000	65		1		5.000	3.000	2.000	1.400	900	700	3.000	
Tenente colonnello, maggiore e 1° capitano		3.500	55										3.000	
Capitano e 1° tenente		3.000	45										2.000	
Tenente		2.000	35										2.000	
Sottotenente		2.000	30										2.000	
Aiutante di battaglia e maresciallo dei tre gradi		800	20										500	

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica
MUSSOLINI

TABELLA II.

Indennità per spese di rappresentanza.

GRADO E CARICA	Importo annuo lordo (1)
Capo di stato maggiore generale	60.000
Sottocapo di stato maggiore generale e capi di stato maggiore del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della M.V.S.N.	50.000
Marescialli d'Italia - Comandanti di gruppo di armate, delle squadre navali riunite e delle squadre aeree riunite	40.000
Generali di armata - Sottocapi di stato maggiore del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della M. V. S. N.; Comandante delle forze armate delle isole italiane dell'Egeo	30.000
Generali di corpo d'armata	20.000
Generali di divisione - Tenenti generali - Ordinario da campo	15.000
Generali di brigata - Maggiori generali - Vicario dell'Ordinario da campo	10.000
Colonnelli	6.000

1) Vedi quanto detto nella nota a) della tabella I.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica
MUSSOLINI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

TABELLA III.

Trattamento economico di guerra dei sottufficiali (esclusi i marescialli) e dei militari di truppa

GRADO	Paga giornaliera e relativo aumento, indennità militare ed ogni altro assegno di carattere generale e personale	Soprassoldo giornaliero di operazioni	Indennità speciale Albania (giornaliera)	Razioni viveri giornaliere	NOTE
1	2	3	4	5	6
Sergente maggiore	Come in tempo di pace, salvo le eccezioni contemplate dal presente decreto	10	8,50	1	*a)* Le cifre indicate nelle colonne 3 e 4 per i gradi di sottufficiale sono lorde e cioè soggette alle ritenute erariali. Quelle relative ai gradi di truppa sono nette di ogni ritenuta; *b)* Durante il tempo in cui avrà vigore il presente decreto l'indennità di marcia fissata dal Regio decreto 18 marzo 1929-VIII, n. 394, è ridotta in misura pari al soprassoldo di operazioni di cui a colonna 3 della presente tabella; per i brigadieri e vice brigadieri, appuntati e carabinieri dell'arma dei CC. RR. e gradi corrispondenti della R. guardia di finanza e delle Milizie nazionali forestale, portuaria e della strada.
Sergente		7	7,75		
Caporal maggiore		4	6,70		
Caporale		4	5,75		
Soldato		4	4,75		

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica
MUSSOLINI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

TABELLA IV.

Soprassoldo coloniale per i sergenti maggiori, sergenti, caporali maggiori, caporali e soldati in servizio nei territori dell'Africa Italiana

GRADO	Soprassoldo coloniale giornaliero		NOTE
	Libia	A. O. I.	
Sergente maggiore	6,50	8,00	al lordo delle ritenute erariali
Sergente	5,50	7,00	
Caporale maggiore	4,00	5,65	al netto di ogni ritenuta.
Caporale	3,95	4,85	
Soldato	3,45	4,00	

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica
MUSSOLINI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

TABELLA V.

Soprassoldo giornaliero di operazioni per i militari nativi dell'Africa Italiana e assimilati

GRADO	Soprassoldo giornaliero netto
1	2
a) *Militari libici ed assimilati:*	
Aiutante libico	3,50 (1)
Sergente maggiore libico	3 — (1)
Sergente capo libico	2,50 (1)
Sergente libico	2,50 (1)
Caporale libico	1,75 (1)
Soldato scelto libico	1,40 (1)
Soldato libico	1,40 (1)
b *Militari nativi dell'A. O. I. e assimilati:*	
Scium basci capo e Iusbasci capo (e gradi corrispondenti dei reparti irregolari)	3 —
Scium basci e Iusbasci (e gradi corrispondenti dei reparti irregolari)	2,50
Buluc basci capo (e gradi corrispondenti dei reparti irregolari)	2 —
Buluc basci (e gradi corrispondenti dei reparti irregolari)	2 —
Muntaz (e gradi corrispondenti dei reparti irregolari)	1,50
Uachil (e gradi corrispondenti dei reparti irregolari)	1 —
Ascari (e gradi corrispondenti dei reparti irregolari)	1 —

(1) Cumulabile con l'indennità di «fuori paese» dal 1° agosto 1940-XVIII.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica
MUSSOLINI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

REGIO DECRETO 15 maggio 1941-XIX, n. 584.

Modificazioni alle norme che regolano il trattamento del personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1019, riguardante il trattamento al personale statale e degli altri enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione;

Visto il R. decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2176, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1107, recante disposizioni per il personale dello Stato e degli altri enti pubblici richiamato in servizio militare per mobilitazione ed inviato in licenza;

Visto il R. decreto-legge 12 dicembre 1938-XVII, n. 2093, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, che porta modificazioni al R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343;

Visto il R. decreto-legge 19 maggio 1938-XVI, n. 853, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 76, che porta modificazioni al R. decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, numero 2176;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati dell'Amministrazione dello Stato;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, modificato dalla legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 81 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, è sostituito dal seguente:

« L'impiegato può essere collocato in aspettativa per causa di provata infermità, per giustificati motivi di famiglia o per servizio militare. Nei due ultimi casi non ha diritto a stipendio.

« L'aspettativa per infermità può essere disposta anche di ufficio, su proposta del Consiglio di amministrazione e sulla base di prove dal medesimo raccolte.

« L'aspettativa per motivi di famiglia può essere negata o revocata, sempre che ciò sia richiesto da ragioni di servizio.

« L'impiegato chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva o per arruolamento volontario per anticipazione degli obblighi stessi è collocato in aspettativa per servizio militare.

« L'impiegato, invece, richiamato alle armi per servizio temporaneo è considerato in congedo, purchè l'assenza dall'ufficio non duri oltre quattro mesi; per il tempo eccedente tale periodo è collocato in aspettativa.

« L'impiegato in congedo per servizio militare conserva solo per i primi due mesi lo stipendio, gli eventuali assegni personali pensionabili e riassorbibili, nonchè l'eventuale eccedenza dell'aggiunta di famiglia su quella che risulti dovutagli quale militare. Se però è richiamato alle armi in qualità di militare di truppa (soldato, caporale, caporale maggiore e gradi corrispondenti) con trattamento economico uguale a quello spettante ai pari grado in servizio di leva, conserva anche il supplemento di servizio attivo; mentre se è richiamato con trattamento economico superiore a quello predetto, il supplemento di servizio attivo spetta per la eventuale eccedenza sul trattamento militare per paga e sovrapaga.

« L'impiegato che presta servizio in colonia e sia coniugato, oppure vedovo con prole minorenne, conserva durante gli indicati due mesi anche la eventuale eccedenza della indennità coloniale civile in godimento sull'indennità coloniale o il soprassoldo coloniale eventualmente dovuti nella posizione militare.

« I precedenti commi quinto, sesto e settimo si applicano anche al personale in prova che alla data del richiamo alle armi abbia già assunto effettivo servizio civile considerando quale trattamento civile l'assegno mensile di prova di cui all'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, o gli altri eventuali assegni di cui sia fornito in sostituzione di quest'ultimo.

« L'eventuale eccedenza di questo rispetto allo stipendio minimo del grado da conferire al termine dell'esperimento, sarà considerata alla stessa stregua del supplemento di servizio attivo.

« In caso di richiami successivi il trattamento di cui ai precedenti commi sesto e settimo non può essere nuovamente concesso se dalla data dell'avvenuto ricollocamento in congedo da parte dell'autorità militare al giorno del richiamo immediatamente successivo non siano trascorsi almeno sei mesi. Ove tale intervallo non sia interamente trascorso i successivi periodi di richiamo si sommano per determinare i due mesi per i quali è accordata la suddetta concessione.

« Per gli impiegati sotto le armi in tempo di guerra provvede il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, e successive modificazioni ».

Art. 2.

L'art. 1 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1019, è sostituito dal seguente:

« Ai dipendenti di ruolo, esclusi i salariati, delle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, richiamati o trattenuti alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale o che, col consenso dell'Amministrazione da cui dipendono, abbiano contratto o contraggano, nelle medesime circostanze, arruolamento volontario nelle Forze armate o nella M.V.S.N., è dovuto il trattamento di cui all'art. 81 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960 e successive modificazioni, per i primi due mesi dalla data del richiamo, del trattenimento alle armi o dell'arruolamento volontario.

« Per il periodo successivo, al personale medesimo che sia militare di truppa (soldato, caporale, caporale maggiore o gradi corrispondenti) con trattamento economico uguale a quello spettante ai pari grado in servizio di leva, sarà conservato, in aggiunta alle competenze militari, il trattamento complessivo in godimento per stipendio, supplemento di servizio attivo, aggiunta di famiglia o indennità caro viveri ed eventuali assegni personali pensionabili e riassorbibili, esclusa ogni altra indennità fissa o eventuale inerente alla posizione civile, salvo quanto è stabilito al successivo comma 4°.

« Qualora invece detto personale sia richiamato o trattenuto alle armi o contragga arruolamento volontario con grado militare più elevato o comunque con trattamento economica militare superiore a quello indicato nel comma precedente, spetta il trattamento più favorevole fra quello inerente alla posizione civile, calcolato nei modi sopraindicati, e quello complessivo militare per stipendio o paga, supplemento di servizio attivo, o sovrapaga e aggiunta di famiglia, o indennità caro viveri.

« Ai dipendenti di ruolo che prestano servizio in colonia e siano coniugati, oppure vedovi con prole minorenne, è conservato, per il periodo successivo ai primi due mesi dalla data del richiamo, del trattenimento alle armi o dell'arruolamento volontario, in aggiunta al trattamento previsto dai due precedenti commi, l'eventuale eccedenza dell'indennità coloniale inerente all'impiego civile su quanto possa eventualmente competere per indennità coloniale o soprassoldo coloniale nella posizione militare, purchè la famiglia si trovi effettivamente in colonia al momento del richiamo, del trattenimento alle armi o dell'arruolamento volontario e continui a risiedervi.

« Trattamento analogo a quello stabilito dal presente articolo sarà fatto al personale in servizio di prova ».

Art. 3.

L'art. 2 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1019, è sostituito dal seguente:

« Agli operai permanenti ed agli incaricati stabili dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, richiamati o trattenuti alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale o che, col consenso dell'Amministrazione da cui dipendono, abbiano contratto o contraggano nelle medesime circostanze arruolamento volontario nelle Forze armate o nella M.V.S.N., i quali siano coniugati o vedovi con prole minorenne, sarà corrisposta, a decorrere dalla data del richiamo o del trattenimento alle armi o dell'arruolamento volontario, oltre alle indennità fisse ed eventuali inerenti al grado militare, l'eventuale eccedenza delle competenze civili per paga o retribuzione giornaliera, aggiunta di famiglia ed eventuali assegni personali pensionabili e riassorbibili, rispetto a quanto l'Amministrazione militare corrisponde complessivamente per stipendio o paga, supplemento di servizio attivo o sovrapaga e aggiunta di famiglia o indennità di caroviveri.

« L'importo complessivo degli assegni civili di cui al precedente comma è ridotto, ai fini del raffronto previsto dal comma medesimo:

a) a due terzi, per i coniugati senza prole;

b) alla metà, per i celibi o vedovi senza prole.

« Agli effetti dei precedenti commi le competenze stabilite a mese vengono computate in trentesimi.

« Per i salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, che non abbiano la qualifica di operai permanenti o di incaricati stabili — esclusi quelli assunti per lavori di carattere occasionale di durata non superiore a 15 giorni — saranno applicate con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, d'intesa col Ministro per le finanze, norme analoghe a quelle che nelle circostanze previste dal primo comma del presente articolo le Organizzazioni sindacali potranno stabilire per le maestranze dipendenti dall'industria privata ».

Art. 4.

Agli operai permanenti e incaricati stabili, dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che prestano servizio in colonia e siano coniugati, oppure vedovi con prole minorenne, è applicabile il 4° comma dell'art. 2 del presente decreto, quando sussista la condizione di residenza dal comma stesso richiesta.

Le competenze stabilite a mese vengono computate in trentesimi.

Art. 5.

Ai salariati di cui all'ultimo comma del precedente art. 3 che non rivestano grado di ufficiale o sottufficiale o che, comunque, non fruiscano quali militari di un trattamento di famiglia, sarà conservata per tutta la durata del servizio alle armi l'aggiunta di famiglia in godimento a carico dell'Amministrazione alle cui dipendenze si trovavano al momento del richiamo. Tale assegno è sospeso durante la licenza straordinaria illimitata o di durata superiore ai 30 giorni o in periodi analoghi di interruzione del servizio militare. L'aggiunta di famiglia sarà anche concessa, ferma la limitazione predetta, qualora ne sorga il diritto dopo il richiamo alle armi per sopravvenute variazioni nello stato di famiglia.

Il trattamento previsto dal comma precedente sarà fatto anche a coloro il cui rapporto di lavoro con l'Amministrazione dello Stato risulti, alla data del richiamo, interrotto da non oltre 90 giorni, purchè, per altra occupazione assunta dopo l'interruzione stessa, non abbiano acquistato il diritto ad un qualsiasi trattamento economico civile durante il richiamo od alla corresponsione degli assegni familiari.

La concessione di cui ai due precedenti commi può cumularsi con i soccorsi giornalieri stabiliti a favore delle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi.

Ai salariati assunti dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per lavori di carattere occasionale di durata non superiore a 15 giorni è applicabile, in caso di richiamo alle armi per esigenze di carattere eccezionale, il R. decreto-legge 26 ottobre 1940-XVIII, n. 1495.

Art. 6.

L'art. 4 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1019, modificato con il R. decreto-legge 12 dicembre 1938-XVII, n. 2093, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, è sostituito dal seguente:

« Al personale civile non di ruolo, comunque denominato, escluso quello salariato, richiamato o trattenuto alle armi o arruolatosi volontariamente per esigenze militari di carattere eccezionale che sia militare di truppa (soldato, caporale, caporale maggiore o gradi corrispondenti) con trattamento economico uguale a quello spettante ai pari grado in servizio di leva, sarà conservato, in aggiunta alle competenze militari, il trattamento complessivo in godimento, per retribuzione ed aggiunta di famiglia o indennità caroviveri, esclusa ogni altra indennità fissa od eventuale inerente alla posizione civile, salvo quanto è stabilito al successivo comma terzo.

« Qualora invece il personale di cui al precedente comma sia richiamato o trattenuto alle armi o arruolato con grado militare più elevato o comunque con trattamento economico militare superiore a quello indicato nel comma precedente, spetta il trattamento più favorevole fra quello inerente alla posizione civile, calcolato nei modi sopra indicati, e quello complessivo militare per stipendio o paga, supplemento di servizio attivo o sovrapaga e aggiunta di famiglia o indennità caroviveri.

« Al personale civile non di ruolo che presti servizio in colonia e sia coniugato, oppure vedovo con prole minorenne, è conservata per i primi due mesi dalla data del richiamo, del trattenimento alle armi o dell'arruolamento volontario, in aggiunta al trattamento previsto dai precedenti commi, l'eventuale eccedenza dell'indennità coloniale inerente all'impiego civile su quanto possa eventualmente competere per indennità coloniale o soprassoldo coloniale nella posizione militare. Tale concessione è mantenuta anche per il periodo successivo purchè la famiglia dell'impiegato si trovi effettivamente in colonia al momento del richiamo, del tratteni-

mento alle armi o dell'arruolamento volontario e continui a risiedervi.

« Le disposizioni dei precedenti commi sono applicabili esclusivamente al personale che alla data del richiamo presti servizio da almeno tre mesi ».

Art. 7.

L'art. 5 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1019, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni dei precedenti articoli non si applicano in caso di chiamata alle armi per istruzione, addestramento o comunque dipendente da esigenze di carattere normale dei servizi militari metropolitani, o di chiamata alle armi per l'adempimento degli obblighi di leva o di arruolamento volontario per anticipazione degli obblighi di leva salvo che tale arruolamento volontario sia contratto quando la Nazione si trovi in stato di guerra ».

Art. 8.

Gli studenti universitari, dipendenti dallo Stato e dagli altri Enti pubblici, i quali rinuncino al beneficio del rinvio del servizio militare loro concesso dalle disposizioni in vigore, per arruolarsi nelle Forze armate durante lo stato di guerra, sono considerati, agli effetti del trattamento previsto dal presente decreto, come arruolati volontari per anticipazione degli obblighi di leva.

Art. 9.

Salvo quanto è stabilito dal penultimo comma dell'art. 5 del presente decreto, il trattamento previsto dai precedenti articoli non è cumulabile con i soccorsi giornalieri stabiliti a favore delle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi.

Peraltro quando il trattamento civile spettante in aggiunta a quello militare per effetto del presente decreto sia di importo inferiore a quanto spetterebbe a titolo di soccorso giornaliero, detto soccorso giornaliero, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, e successive modificazioni, è concesso per un importo non superiore alla differenza tra il soccorso giornaliero e il predetto trattamento civile.

Sono condonate le erogazioni disposte e non ricuperate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto in dipendenza di erronee applicazioni dell'art. 6 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, il quale articolo è abrogato.

Art. 10.

Agli impiegati assunti temporaneamente in sostituzione di quelli richiamati o trattenuti alle armi o arruolatisi volontariamente nelle Forze armate dello Stato, che a loro volta siano richiamati alle armi, spetta lo stesso trattamento previsto per il personale non di ruolo dall'art. 6 del presente decreto alle condizioni ivi stabilite.

Art. 11.

Il primo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2176, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1107, modificato dal R. decreto-legge 19 maggio 1938-XVI, n. 853, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 76, non si applica neppure al personale ivi indicato richiamato o trattenuto alle armi o arruolatosi volontariamente per esigenze eccezionali, il quale venga dall'autorità militare inviato in licenza ordinaria annuale. Tanto detta licenza quanto quella ordinaria coloniale assorbono e sostituiscono il congedo previsto dall'art. 95 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili o, per il personale degli Enti pubblici, dalla corrispondente norma del rispettivo regolamento.

Art. 12.

Il presente decreto ha vigore dal 1° maggio 1941-XIX.

Peraltro le erogazioni eventualmente disposte anteriormente a tale data sono condonate, purchè risultino conformi, anche per quanto riguarda la misura, alle disposizioni del presente decreto, fermo il disposto dell'ultimo comma del precedente art. 9.

Art. 13.

Per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto al personale delle Ferrovie dello Stato sarà provveduto ai sensi dell'art. 9, secondo comma, del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Tirana, addì 15 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *giugno* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 434, *foglio* 108. — MANCINI

REGIO DECRETO 22 maggio 1941-XIX, n. 585.

Modificazione del rango già assegnato nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche al Capo di Stato Maggiore Generale delle Forze armate.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 16 dicembre 1927-VI, n. 2210 e successive modificazioni sull'ordine delle precedenze tra le varie cariche e dignità a Corte e nelle funzioni pubbliche;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La carica di Capo di Stato Maggiore Generale delle Forze armate viene collocata nella categoria II, classe 3ª-*ter*, dell'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche approvato con R. decreto 16 dicembre 1927-VI, n. 2210, e successive modificazioni, cessando dal rango ad essa prima assegnato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1941-XIX
Atti del Governo, registro 434, foglio 111. — MANCINI

REGIO DECRETO 9 maggio 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti dei fondi « Masseria Nuova » e « Caramone » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 15 marzo 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che i fondi qui appresso indicati si trovano nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondi denominati « Masseria Nuova » e « Caramone », riportati nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Sanges Luigi fu Antonio, al foglio di mappa 11, particelle 21 e 54 per la superficie complessiva di Ha. 1.69.02 e con l'imponibile di L. 169,02.

Il fondo « Masseria Nuova » confina con la strada provinciale S. Andrea del Pizzone-Capua, con la proprietà Sanges Nicola fu Antonio, con la proprietà Carlino Martino ed altri di Antimo, con la proprietà Gravante Grazia in D'Angelo ed altri fu Giuseppe.

Il fondo « Caramone » confina con la proprietà Cembalo Francesco ed altri, con la proprietà della Parrocchia di Brezza, con la strada comunale « Traversa », con la strada comunale « Prataro ».

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 16 aprile 1941-XIX, e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I fondi di « Masseria Nuova » e « Caramone » sopradetti sono trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione dei fondi stessi da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 4000 (quattromila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1941-XIX
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 387. — D'ELIA

(2509)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 27 maggio 1941-XIX.

Decadenza, conferma e riconoscimento della qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 8 settembre 1940-XVIII col quale veniva riconosciuta la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, fra gli altri, al fascista Carlo Albanese quale segretario federale di Savona;

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII col quale veniva riconosciuta la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, fra gli altri, al fascista Gaetano Aneris quale componente della Corporazione dei cereali in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

Visto il proprio decreto in data 1° agosto 1940-XVIII col quale veniva riconosciuta la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Virginio Cadei quale segretario federale di Bergamo;

Visto il proprio decreto in data 1° marzo 1941-XIX col quale veniva riconosciuta la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Francesco Catto quale segretario federale « comandato » con incarichi speciali;

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII col quale veniva riconosciuta la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, fra gli altri, al fascista Nicola Carriero quale segretario federale di Potenza;

Visto il proprio decreto in data 28 marzo 1940-XVIII col quale veniva riconosciuta la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, fra gli altri, al fascista Alceo Ercolani quale segretario federale di Treviso;

Visto il proprio decreto, in data 28 marzo 1940-XVIII col quale veniva riconosciuta la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, fra gli altri, al fascista Fernando Feliciani quale segretario federale di Caltanissetta;

Visto il proprio decreto in data 8 settembre 1940-XVIII col quale veniva riconosciuta la qualifica di Consigliere na-

zionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, fra gli altri, al fascista Gian Gaetano Fogaccia quale segretario federale di Novara;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1939-XVII con cui veniva riconosciuta la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Luigi Gatti quale segretario federale di Nuoro;

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII col quale veniva riconosciuta la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, fra gli altri, al fascista Emilio Grazioli quale segretario federale di Trieste;

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII col quale veniva riconosciuta la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, fra gli altri, al fascista Guido Innocenti quale segretario federale di Viterbo;

Visto il proprio decreto in data 28 marzo 1940-XVIII col quale veniva riconosciuta la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, fra gli altri, al fascista Vincenzo Jannelli quale segretario federale di Taranto;

Visto il proprio decreto in data 24 agosto 1940-XVIII col quale veniva riconosciuta la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, fra gli altri, al fascista Giovanni Lonzu quale segretario federale di Cagliari;

Visto il proprio decreto in data 17 novembre 1939-XVIII col quale veniva riconosciuta la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, fra gli altri, al fascista Gianni Mariggi quale segretario federale di Rovigo;

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII col quale veniva riconosciuta la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, fra gli altri, al fascista Luigi Romano Menini quale segretario federale di Pesaro;

Visto il proprio decreto in data 28 marzo 1940-XVIII col quale veniva riconosciuta la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, fra gli altri, al fascista Amleto Menzione quale segretario federale di La Spezia;

Visto il proprio decreto in data 8 gennaio 1941-XIX col quale veniva riconosciuta la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, fra gli altri, al fascista Gaetano Messina quale segretario federale di Cosenza;

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII col quale veniva riconosciuta la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, fra gli altri, al fascista Remo Montanari quale segretario federale di Cremona;

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII col quale veniva riconosciuta la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, fra gli altri, al fascista Alberto Nucci quale segretario federale di Chieti;

Visto il proprio decreto in data 1° marzo 1941-XIX col quale veniva riconosciuta la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, fra gli altri, al fascista Luigi Pasqualucci quale segretario federale « comandato » con incarichi speciali;

Visto il proprio decreto in data 28 marzo 1940-XVIII col quale veniva riconosciuta la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, fra gli altri, al fascista Gustavo Piva quale segretario federale di Campobasso;

Visto il proprio decreto in data 1° febbraio 1940-XVIII col quale veniva riconosciuta la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, fra gli altri, al fascista Giuseppe Pizzirani quale segretario federale di Padova;

Visto il proprio decreto in data 7 luglio 1939-XVII col quale veniva riconosciuta la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, fra gli altri, al fascista Odino Rizzardi quale segretario federale di Belluno;

Visto il proprio decreto in data 1° marzo 1941-XIX col quale veniva riconosciuta la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, fra gli altri, al fascista Attilio Romano quale segretario federale « comandato » con incarichi speciali;

Visto il proprio decreto in data 8 gennaio 1941-XIX col quale veniva riconosciuta la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, fra gli altri, al fascista Eduardo Saraceno quale segretario federale di Brindisi;

Visto il proprio decreto in data 28 marzo 1940-XVIII col quale veniva riconosciuta la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, fra gli altri, al fascista Antonio Valli quale segretario federale di Brescia;

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale i seguenti fascisti cessano dalla carica di segretario della Federazione dei Fasci di combattimento a fianco di ciascuno di essi indicata: Odino Rizzardi, Belluno - Virginio Cadei, Bergamo - Antonio Valli, Brescia - Edoardo Saraceno, Brindisi - Piva Gustavo, Campobasso - Giovanni Lonzu, Cagliari - Gaetano Messina, Cosenza - Amleto Menzione, La Spezia - Vincenzo Jannelli, Taranto - Alceo Ercolani, Treviso - Emilio Grazioli, Trieste - Gian Gaetano Fogaccia, Novara - Giuseppe Pizzirani, Padova - Nicola Carriero, Salerno - Carlo Albanese, Savona - Guido Innocenti, Viterbo - e vengono nominati in loro vece i seguenti fascisti: Luigi Romano Menini, Belluno - Gino Gallarini, Bergamo - Ettore D'Andrea, Brescia - Attilio Romani, Brindisi - Gaetano Aueris, Cagliari - Gaetano Messina, Caltanissetta - Salvatore Saggese, Campobasso - Orlando Olivieri, Chieti - Giovanni Vinci, Cosenza - Remo Curtani, Cremona - Enzo Toracca, La Spezia - Gianni Mariggi, Novara - Mario Onnis, Nuoro - Odino Rizzardi, Padova - Agostino Vandini, Pesaro - Edoardo Saraceno, Salerno - Francesco Catto, Savona - Adalberto Carolei, Taranto - Umberto Bianchi, Treviso - Pietro Piva, Trieste - Luigi Pasqualucci, Viterbo;

Visto lo stesso decreto in data odierna con il quale i fascisti Fernando Feliciani, Luigi Gatti, Remo Montanari, Luigi Natali e Alberto Nucci vengono nominati segretari federali « comandati » con incarichi speciali;

Visto lo stesso decreto in data odierna con il quale i fascisti Celso Morisi e Ferruccio Cappi vengono nominati rispettivamente segretari federali di Cattaro e Spalato;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

I fascisti Carlo Albanese, Virginio Cadei, Nicola Carriero, Alceo Ercolani, Gian Gaetano Fogaccia, Emilio Grazioli, Guido Innocenti, Vincenzo Jannelli, Giovanni Lonzu, Amleto Menzione, Antonio Valli e Giuseppe Pizzirani decadono dalla carica di Consiglieri nazionali della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Ai fascisti Gianni Mariggi, Luigi Romano Menini, Gaetano Messina, Gustavo Piva, Odino Rizzardi e Eduardo Saraceno

viene confermata la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni rispettivamente quali segretari delle Federazioni dei Fasci di combattimento di Novara, Belluno, Caltanissetta, Rovigo, Padova, Salerno decadendo per la carica di segretari delle Federazioni dei Fasci di combattimento di Rovigo, Pesaro, Cosenza, Campobasso, Belluno e Brindisi.

Ai fascisti Francesco Catto, Luigi Pasqualucci e Attilio Romano, è confermata la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni quali segretari delle Federazioni dei Fasci di combattimento di Savona, Viterbo e Brindisi cessando per la carica di segretari federali « comandati » con incarichi speciali.

Ai fascisti Fernando Feliciani, Luigi Gatti, Remo Montanari e Alberto Nucci è confermata la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni per la carica di segretari federali « comandati » con incarichi speciali cessando per la carica di segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Caltanissetta, Nuoro, Cremona e Chieti.

Al fascista Gaetano Aneris, consigliere effettivo della Corporazione dei cereali, in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura, è confermata la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni anche per la qualifica di segretario federale di Cagliari.

E' riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni ai seguenti fascisti segretari delle Federazioni dei Fasci di combattimento a fianco di ciascuno di essi indicate: Gino Gallarini, Bergamo - Ettore D'Andrea, Brescia Salvatore Saggese, Campobasso - Celso Morisi, Cattaro - Orlando Olivieri, Chieti - Giovanni Vinci, Cosenza - Remo Curtani, Cremona - Enzo Toracca, La Spezia Mario Onnis, Nuoro - Agostino Vandini, Pesaro - Ferruccio Cappi, Spalato - Adalberto Carolei, Taranto - Umberto Bianchi, Treviso e Pietro Piva, Trieste e come tali componenti il Consiglio Nazionale del Partito Nazionale Fascista.

E' altresì riconosciuta la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Luigi Natali per la carica di segretario federale « comandato » con incarichi speciali e come tale componente il Consiglio Nazionale del Partito Nazionale Fascista.

Roma, addì 27 maggio 1941-XIX

MUSSOLINI

(2565)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Costituzione del Consorzio interprovinciale di Bologna, Modena, Ferrara e Ravenna per la raccolta, il ricevimento, la salatura ed il collocamento delle pelli grezze bovine ed equine.

Con decreto Ministeriale 27 giugno 1941-XIX è stato costituito, ai sensi della legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 826, e del decreto Ministeriale 3 ottobre 1940-XVIII, con sede a Bologna, il Consorzio interprovinciale di Bologna, Modena, Ferrara e Ravenna per la raccolta, il ricevimento, la salatura ed il collocamento delle pelli grezze bovine ed equine.

Presidente e vice presidenti del Consorzio sono stati rispettivamente nominati: Antonio Costa, Gavioli Bino, Vissoli Angelo, Fontana Guelfo.

(2575)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 25 giugno 1941-XIX - N. 140

	Cambio di Compensazione	Cambio ufficiale
Argentina (Peso carta)	—	4,50
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,6680	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	38,91	—
Francia (Franco)	—	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,6060
Grecia (Dracma)	—	—
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7670
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,66	—
Spagna (Peseta)	169,40	—
Stati Uniti America (Dollaro) nom.	—	19 —
Svezia (Corona)	4,5290	4,53
Svizzera (Franco)	441 —	441 —
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	78,05
Id. 3,50% (1902)	74,625
Id. 3,00% Lordo	53,225
Id. 5,00% (1935)	95,65
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	74,55
Id. Id. 5,00% (1936)	96,925
Obbligazioni Venezie 3,50%	95,725
Buoni novennali 4 % - scadenza 15 febbraio 1943	97,575
Id. Id. 4% - Id. 15 dicembre 1943	97,25
Id. Id. 5% - Id. 1944	99,025
Id. Id. 5% - Id. 1949	99,65
Id. Id. 5% - Id. 1950	99,675

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamenti di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno n. 20661, del 10 maggio 1941-XIX, il sig. Massiah Ermanno fu Carlo e di Micheli Ofelia, nato a Livorno il 27 agosto 1891 e residente a Livorno, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Massiah » con quello « Micheli » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

L'autorizzazione medesima è estesa ai figli Massiah Liliana, Licia e Vinicio di Ermanno e di Ciapetti Ines nati: Liliana a Firenze il 5 febbraio 1914; Licia e Vinicio a Roma, rispettivamente, il 19 giugno 1918 e il 4 maggio 1922.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(2537)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 18379, del 10 maggio 1941-XIX, il minore Sacerdote Mario fu Ugo Guido e di Benedetto Albertina, nato a Torino il 9 febbraio 1928 e residente a Torino, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Sacerdote » con quello « Benedetto » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(2538)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 8
dal 16 al 30 aprile 1941-XIX

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico			
Alessandria	San Salvatore	B	—	1
Asti	Viarigi	B	1	—
Id.	Tonco	B	—	1
Id.	Montiglio	B	—	1
Id.	Cassano delle Murge	B	—	1
Belluno	Ponte nelle Alpi	B	—	1
Brescia	Brescia	B	—	1
Cagliari	Senorbi	B	—	1
Catania	Giarre Riposto	B	—	1
Foggia	Rignano Garganico	E	1	—
Id.	San Marco in Lamis	O	1	—
Id.	Torremaggiore	E	1	—
Genova	Campomorone	B	—	1
Id.	Genova	B	1	—
Grosseto	Pitigliano	B	1	—
Id.	Id.	O	1	—
L'Aquila	Carsoli	B	1	—
Matera	Matera	B	1	—
Milano	Rescaldina	B	1	—
Pavia	Gravellona	B	1	—
Reggio di Calabria	Platì	Cap	1	—
Reggio nell'Emilia	Poniglio	B	—	1
Salerno	Battipaglia	B	1	—
Id.	Eboli	B	1	—
Id.	Piaggine	B	1	—
Torino	Mati	B	1	—
Id.	Borgaro	B	—	1
Vercelli	Crova	B	—	1
			16	12
	Carbonchio sintomatico.			
Ancona	Castelfidardo	B	1	—
Belluno	Livinalongo	B	—	1
Nuoro	Bitti	B	—	1
Id.	Bosa	B	—	1
Terni	Narni	B	—	1
Viterbo	Tuscania	B	1	—
			2	4
	Afta epizootica			
Alessandria	Bistagno	B	2	—
Id.	Borghetto di Borbera	B	—	1
Id.	Casalnoceto	B	1	—
Id.	Castelletto d'Orba	B	1	—
Id.	Castelnuovo Scrivia	B	1	—
Id.	Oviglio	B	1	—
Id.	Pontestura	B	—	1
Id.	Predosa	B	—	1
Id.	Solero	B	1	—
Id.	Tortona	B	2	4
Id.	Ticineto	B	1	—
Id.	Valenzo	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica.*			
Segue: Alessandria	Viguzzolo	B	—	1
Ancona	Sassoferrato	B	—	1
Aosta	Arviè	B	—	9
Asti	Asti	B	1	—
Id.	Colliano	B	1	—
Id.	Montafia	B	1	—
Id.	Montegrosso	B	2	1
Id.	Montemagno	B	—	2
Id.	Moncucco Torinese	B	1	—
Id	San Damiano D'Asti	B	1	—
Id.	Vinchio	B	—	1
Id.	Vigliano d'Asti	B	1	1
Belluno	Mel	B	—	1
Bergamo	Arzago d'Adda	B	1	4
Id.	Borgounito	B	—	1
Id.	Calcio	B	—	3
Id.	Caravaggio	B	3	1
Id.	Casnigo	B	—	4
Id.	Castel Rozzone	B	—	1
Id.	Cisano Bergamasco	B	2	—
Id.	Ciscrano	B	1	1
Id.	Costa Volpino	B	—	1
Id.	Entratico	B	—	1
Id.	Foresto Sparso	B	—	1
Id.	Grumello del Monte	B	1	2
Id.	Mozzanica	B	1	1
Id.	Rogno	B	—	2
Id.	Roncola	B	—	1
Id.	Trescore Balneario	B	—	2
Id.	Treviglio	B	1	1
Id.	Vigolo	B	—	1
Bologna	Bologna	B	7	4
Id.	Imola	B	5	7
Id.	Budrio	B	5	17
Id.	Granarolo Emilia	B	1	1
Id.	Medicina	B	1	1
Id.	Castenaso	B	3	—
Id.	Castelmaggiore	B	6	—
Id.	Zola Predosa	B	4	1
Id.	Marzabotto	B	3	2
Id.	Ozzano Emilia	B	1	—
Id.	Castel San Pietro	B	2	3
Id.	Monteveglio	B	3	1
Id.	Sasso Marconi	B	1	2
Id.	Monterenzio	B	3	2
Id.	Bazzano	B	1	1
Id.	Minerbio	B	1	3
Id.	Bentivoglio	B	1	3
Id.	Baricella	B	—	2
Id.	Casal Fiumanese	B	—	1
Id.	Molinella	B	—	1
Id.	Malalbergo	B	—	1
Id.	Monte San Pietro	B	—	1
Id.	San Giorgio di Piano	B	—	1
Id.	Castel Guelfo	B	—	1
Id.	Mordano	B	—	1
Id.	Crespellano	B	—	2
Id.	Pieve di cento	B	—	1
Bolzano	Lasa	B	10	—
Id.	Silandro	B	2	—
Id.	Laces	B	4	4
Id.	Castelbello Ciardes	B	2	—
Id.	Sesto	B	4	—
Id.	Chiènes	B	3	—
Id.	Monguelfo	B	3	—
Id.	Rio di Pusteria	B	4	—
Id.	Nalles	B	3	—
Id.	San Lorenzo	B	2	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica*			
Segue: Bolzano	Sluderno	B	20	—
Id.	Sarentino	B	—	1
Brescia	Acquafredda	B	1	—
Id.	Adro	B	—	1
Id.	Bagnolo Mella	B	1	—
Id.	Borgo San Giacomo	B	1	—
Id.	Bovezzo	B	1	—
Id.	Brescia	B	1	1
Id.	Calcinato	B	—	2
Id.	Calvisano	B	—	1
Id.	Capriano Azzano	B	12	—
Id.	Capriolo	B	2	1
Id.	Carpenedolo	B	1	—
Id.	Castelcovati	B	2	—
Id.	Castrezzato	B	1	—
Id.	Chiari	B	11	2
Id.	Coccaglio	B	1	—
Id.	Comezzano Cizzago	B	1	—
Id.	Dello	B	7	1
Id.	Desenzano	B	1	—
Id.	Erbusco	B	2	1
Id.	Gavardi	B	—	5
Id.	Gottolengo	B	—	2
Id.	Incudine	B	1	—
Id.	Iseo	B	—	1
Id.	Isorella	B	3	2
Id.	Leno	B	1	—
Id.	Lograto	B	3	—
Id.	Manerbio	B	2	1
Id.	Mazzano	B	—	1
Id.	Montichiari	B	7	—
Id.	Offlaga	B	1	—
Id.	Orzinuovi	B	1	1
Id.	Orzivecchi	B	1	—
Id.	Palazzolo sull'Oglio	B	1	—
Id.	Poncarale Flero	B	5	1
Id.	Pontevico	B	2	—
Id.	Pozzolengo	B	3	1
Id.	Pralboino	B	1	—
Id.	Prevalle	B	1	—
Id.	Provaglio d'Iseo	B	—	1
Id.	Rezzato	B	1	—
Id.	Ro e Volciano	B	2	—
Id.	Rovato	B	3	—
Id.	San Gervasio Bresciano	B	3	—
Id.	Sarezzo	B	—	2
Id.	Sirmione	B	2	—
Id.	Tavernole	B	1	—
Id.	Trenzano	B	5	1
Id.	Urago d'Oglio	B	1	—
Id.	Verolanuova	B	3	—
Id.	Zone	B	1	—
Como	Albavilla	B	—	1
Id.	Alzate	B	—	2
Id.	Annone	B	—	2
Id.	Anzano	B	3	—
Id.	Barzanò	B	94	—
Id.	Barzago	B	—	4
Id.	Breccia	B	1	3
Id.	Brenna	B	7	—
Id.	Bulciago	B	10	—
Id.	Cantù	B	33	2
Id.	Carugo	B	—	3
Id.	Civate	B	—	1
Id.	Costamasnaga	B	12	—
Id.	Dolzago	B	—	1
Id.	Erba	B	10	—
Id.	Faloppio	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica*			
Segue: Como	Fino	B	1	—
Id.	Inverigo	B	4	2
Id.	Lambrugo	B	1	—
Id.	Lieto Colle	B	—	1
Id.	Lurago Erba	B	25	—
Id.	Malgrate	B	—	1
Id.	Mariano Comense	B	14	1
Id.	Merone	B	3	—
Id.	Molteno	B	—	1
Id.	Monguzzo	B	12	—
Id.	Oggiono	B	—	3
Id.	Oltrona	B	—	1
Id.	Paderno	B	17	—
Id.	Pasturo	B	8	—
Id.	Pusiano	B	—	2
Id.	Ronago	B	—	1
Id.	Rovello	B	1	—
Id.	San Fermo	B	2	—
Id.	S. Maria di Rovagnate	B	30	1
Id.	Sirone	B	2	—
Id.	Uggiate	B	—	1
Cremona	Agnadello	B	1	—
Id.	Cà D'Andrea	B	2	—
Id.	Capralba	B	1	—
Id.	Casteldidone	B	1	—
Id.	Cella Dati	B	3	—
Id.	Cingia dè Botti	B	1	—
Id.	Crema	B	—	1
Id.	Derovere	B	1	—
Id.	Dovera	B	3	—
Id.	Gabbioneta Binannova	B	—	1
Id.	Genivolta	B	1	—
Id.	Izano	B	—	1
Id.	Monte Cremasco	B	—	1
Id.	Offanengo	B	4	5
Id.	Piadena	B	—	1
Id.	Ripalta Cremasca	B	2	3
Id.	Rivarolo del Re	B	2	—
Id.	Romanengo	B	1	4
Id.	Salvirola	B	1	4
Id.	San Daniele Ripa Po	B	—	1
Id.	San Martino del Lago	B	3	—
Id.	Scandolara Ravara	B	2	1
Id.	Soncino	B	1	—
Id.	Sospiro	B	1	—
Id.	Spineda	B	1	—
Id.	Torricella Pizzo	O	2	—
Id.	Trescore Cremasco	B	1	—
Id.	Vailate	B	1	—
Id.	Voltido	B	1	—
Cuneo	Alba	B	—	1
Id.	Busca	B	1	2
Id.	Canale	B	—	2
Id.	Dronero	B	1	1
Id.	Envie	B	1	—
Id.	Mondovì	B	1	—
Id.	Revello	B	—	1
Id.	Roccadebaldi	B	—	1
Id.	Sant'Albano Stura	B	1	—
Id.	Tenda	B	—	1
Id.	Villa San Costanzo	B	—	2
Ferrara	Argenta	B	—	2
Id.	Codigoro	B	—	1
Id.	Copparo	B	—	1
Id.	Jolanda di Savoja	B	—	1
Id.	Migliarino	B	—	3
Id.	Vigarano Mainarda	B	—	1
Firenze	Barberino Mugello	B	2	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica.*				
Segue: Firenze	Borgo San Lorenzo	B	2	—
Id.	Calenzano	B	1	5
Id.	Firenza	B	—	3
Id.	Prato	B	3	—
Id.	Id.	S	1	—
Id.	Vicchio	B	4	1
Fiume	Castelnuovo d'Istria	B	3	—
Id.	Fiume	BS	—	1
Id.	Fontana del Conte	BS	1	26
Id.	Matteria	B	7	—
Id.	Primano	S	—	6
Forlì	Forlì	B	2	—
Id.	Gatteo	B	—	1
Id.	Sogliano	B	—	2
Id.	Ronco Freddo	B	—	2
Genova	Casella	B	1	—
Id.	Genova	B	9	1
Id.	Mele	B	1	2
Id.	Montoggio	B	1	—
Id.	Savignone	B	1	—
Id.	Torriglia	B	1	—
Lecce	Lecce	BO	—	1
Littoria	Aprilia	BO	1	—
Livorno	Campo Elba	BS	1	—
Id.	Collesalvetti	B	—	1
Lucca	Altopascio	B	—	2
Id.	Pietrasanta	B	—	5
Id.	Seravezza	B	—	1
Milano	Abbadia Cerreto	B	1	—
Id.	Besate	B	1	—
Id.	Bovisio	B	1	—
Id.	Bussero	B	1	—
Id.	Casaletto Lodigiano	B	1	—
Id.	Cavenago d'Adda	B	—	1
Id.	Comazzo	B	—	1
Id.	Cornegliano Laudense	B	—	1
Id.	Corte Palasio	B	1	—
Id.	Desio	B	1	—
Id.	Lodi	B	3	2
Id.	Magenta	B	—	1
Id.	Mairago	B	1	—
Id.	Massalengo	B	—	3
Id.	Meda	B	—	1
Id.	Milano	B	1	1
Id.	Ossago	B	—	1
Id.	Pantigliate	B	—	1
Id.	Peschiera Borromeo	B	1	—
Id.	Renate Veduggio	B	1	—
Id.	Rho	B	—	1
Id.	Rozzano	B	1	—
Id.	San Donato Milanese	B	1	—
Id.	Seregno	B	2	—
Id.	Settimo Milanese	B	1	—
Id.	Truggio	B	—	1
Id.	Usmate Velate	B	1	—
Id.	Vaprio d'Adda	B	—	3
Id.	Villanova del Sillaro	B	—	1
Id.	Zelobuonpersico	B	1	—
Id.	Zelosurrigone	B	1	—
Id.	Zibido San Giacomo	B	—	1
Modena	Campogalliano	B	—	1
Id.	Carpi	B	5	—
Id.	Castelfranco dell'Emilia	B	1	—
Id.	Castelnuovo Rangone	B	—	1
Id.	Cavezzo	B	1	—
Id.	Finale Emilia	B	—	2
Id.	Mirandola	B	—	1
Id.	Modena	B	—	6

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica.*				
Segue: Modena	Monfestino	B	4	—
Id.	Nonantola	B	—	1
Id.	San Cesario	B	1	—
Id.	San Felice	B	—	1
Id.	San Prospero	B	—	1
Id.	Sassuolo	B	1	—
Id.	Savignano	B	1	—
Id.	Soliera	B	—	3
Id.	Spilamberto	B	—	[illegible]
Novara	Borgolavezzano	B	1	—
Id.	Cerano	B	—	1
Id.	Oleggio	B	1	—
Id.	Pombia	B	2	—
Padova	Cadoneghe	B	1	—
Id.	Camposampietro	B	—	1
Id.	Campo San Martino	B	—	1
Id.	Carmignano di Brenta	B	4	8
Id.	Cittadella	B	8	4
Id.	Fontaniva	B	3	[illegible]
Id.	Galliera Veneta	B	—	1
Id.	Grantorto	B	—	2
Id.	Loreggia	B	—	1
Id.	Lozzo Atestino	B	1	—
Id.	Masi	B	1	—
Id.	Megliadino San Vitale	B	1	1
Id.	Merlara	B	1	—
Id.	Montagnana	B	1	—
Id.	Ospedaletto Euganeo	B	1	—
Id.	Padova	B	—	1
Id.	Piacenza d'Adige	B	1	—
Id.	Piazzola sul Brenta	B	—	1
Id.	Piove di Sacco	B	1	—
Id.	Ponso	B	2	—
Id.	Rubano	B	1	—
Id.	Saccolongo	B	1	—
Id.	Saletto	B	—	1
Id.	San Giorgo in Bosco	B	1	—
Id.	San Martino di Lupari	B	1	22
Id.	San Pietro in Gù	B	2	1
Id.	S. Margherita d'Adige	B	2	1
Id.	Sant'Urbano	B	—	2
Id.	Tombolo	B	1	2
Id.	Saonara	B	—	3
Id.	Trebaseleghe	B	—	2
Id.	Urbana	B	1	—
Id.	Villa del Conte	B	1	—
Id.	Villa Estense	B	—	1
Id.	Villafranca Padovana	B	3	1
Parma	Busseto	B	4	—
Id.	Collecchio	B	2	—
Id.	Cortile San Martino	B	2	—
Id.	Felino	B	1	—
Id.	Fidenza	B	6	2
Id.	Fontanellato	B	1	3
Id.	Fontevivo	B	—	3
Id.	Medesano	B	1	—
Id.	Neviano degli Arduini	B	1	—
Id.	Parma	B	1	—
Id.	Polesine	B	1	—
Id.	S. Lazzaro Parmense	B	1	—
Id.	San Secondo	B	1	2
Id.	San Pancrazio	B	1	—
Id.	Soragna	B	2	—
Id.	Sorbolo	B	1	1
Id.	Zibello	B	3	—
Pavia	Bascapè	B	1	—
Id.	Borgo Priolo	B	2	—
Id.	Casei Gerola	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica*			
Segue: Pavia	Cava Manara	B	2	—
Id.	Corana	B	2	—
Id.	Corvino San Quirico	B	—	1
Id.	Fortunago	B	1	—
Id.	Gambolò	B	—	1
Id.	Godiasco	B	2	—
Id.	Landriano	B	2	—
Id.	Pavia	B	1	—
Id.	Pieve del Cairo	B	1	—
Id.	Pontenizza	B	6	—
Id.	Retorbido	B	1	—
Id.	Rivanazzano	B	3	—
Id.	Torrevecchia Pia	B	—	1
Id.	Vigevano	B	—	1
Id.	Voghera	B	2	1
Id.	Zinasco	B	2	1
Piacenza	Besenzone	B	—	1
Id.	Borgonovo Val Tidone	B	1	6
Id.	Cadeo	B	1	—
Id.	Caorso	B	—	1
Id.	Cortemaggiore	B	2	—
Id.	Gossolengo Gragnano	B	1	—
Id.	Trebbienze	B	1	—
Id.	Piacenza	B	—	8
Id.	Id.	S	—	1
Id.	Id.	O	—	1
Id.	Piozzano	B	1	—
Id.	Pontenure	B	1	—
Id.	Rottofreno	B	1	—
Id.	Vigolzone	B	1	5
Id.	Villanova d'Arda	B	1	—
Pisa	Pisa	B	1	5
Id.	Crespina	B	3	7
Id.	Fauglia	B	—	4
Id.	Montopoli	B	2	2
Id.	San Giuliano	B	7	—
Id.	Vicopisano	B	1	3
Id.	San Miniato	B	5	2
Id.	Calcinaia	B	1	—
Id.	Bientina	B	1	—
Id.	Cascina	B	1	—
Id.	Volterra	B	—	1
Id.	Vecchiano	B	1	—
Pistoia	Buggiano	B	—	1
Id.	Pistoia	B	1	1
Id.	Uzzano	B	1	—
Pola	Buie d'Istria	B	2	7
Id.	Grisignana	B	—	1
Id.	Umago	B	—	4
Id.	Verteneglio	B	1	2
Ravenna	Bagnacavallo	B	2	1
Id.	Casola Valsenio	B	1	—
Id.	Cernia	B	1	—
Id.	Conselice	B	1	—
Id.	Faenza	B	1	—
Id.	Lugo	B	5	—
Id.	Massalombarda	B	1	1
Id.	Ravenna	B	4	2
Id.	Id.	O	1	1
Reggio nell'Emilia	Reggio nell'Emilia	B	1	—
Id.	Brescello	B	—	1
Id.	Novellara	B	—	1
Id.	Lingonchio	B	—	1
Id.	Villaminozzo	B	—	1
Id.	Gualtieri	B	—	1
Id.	Bagnolo	B	—	1
Id.	Cavriago	B	—	1
Id.	San Martino in Rio	B	—	1
	Segue: *Afta epizootica.*			
Segue: Reggio Emilia	Suzzara	B	1	1
Id.	Quattro Castella	B	1	1
Rieti	Montopoli	B	—	1
Roma	Roma	B	22	27
Id.	Id.	O	11	23
Id.	Id.	S	4	4
Id.	Bracciano	B	—	3
Id.	Cave	B	—	5
Id.	Cerveteri	B	2	—
Id.	Formello	B	—	3
Id.	Frascati	B	2	2
Id.	Guidonia	B	2	1
Id.	Marino	B	1	1
Id.	Pomezia	B	2	1
Id.	Sant'Oreste	B	2	—
Id.	Valmontone	B	1	—
Id.	Zagarolo	B	1	—
Terni	Orvieto	B	—	4
Torino	Arignano	B	1	—
Id.	Candiolo	B	1	—
Id.	Cerignano	B	1	—
Id.	Chieri	B	1	—
Id.	Chivasso	B	3	—
Id.	Ciriè	B	1	—
Id.	Coazze	B	—	2
Id.	Baldissero	B	—	3
Id.	Laini	B	2	—
Id.	Moriondo	B	1	—
Id.	Nole	B	—	1
Id.	Pecetto	B	2	—
Id.	Poirino	B	1	—
Id.	Rocca Canavese	B	1	—
Id.	Santéna	B	2	—
Id.	San Francesco al Campo	B	1	—
Id.	San Maurizio	B	1	—
Id.	Villafranca Sabauda	B	1	—
Trapani	Marsala	B	6	—
Id.	Id.	O	3	—
Trento	Cortaggia	B	9	1
Id.	Magrè	B	3	—
Id.	Primiero	B	2	—
Id.	Volano	B	2	—
Treviso	Casale sul Sile	B	3	2
Id.	Castelfranco Veneto	B	2	4
Id.	Castello di Godego	B	7	—
Id.	Cornuda	B	—	1
Id.	Miane	B	1	2
Id.	Mareno	B	1	—
Id.	Paese	B	—	4
Id.	Pederobba	B	—	10
Id.	Resana	B	1	1
Id.	Treviso	B	—	2
Id.	Valdobbiadene	B	—	1
Id.	Vazzola	B	1	—
Trieste	Cave Aureliane	B	—	1
Id.	Cossana	B	—	1
Id.	Divaccia San Canziano	B	4	—
Id.	Muggia	B	7	—
Id.	San Canzian d'Isonzo	B	1	—
Id.	San Dorligo della Valle	B	1	—
Id.	San Pietro del Carso.	B	—	7
Id.	Sesana	B	—	7
Id.	Tomadio	B	3	—
Id.	Trieste	B	8	3
Varese	Albizzate	B	—	2
Id.	Azzade	B	1	—
Id.	Besozzo	B	1	—
Id.	Cavaria	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica.*			
Segue: Varese	Gavirate	B	—	1
Id.	Gazzada	B	1	3
Id.	Mornago	B	1	—
Id.	Sumirago	B	1	—
Id.	Sesto Calende	B	—	2
Venezia	Campagna Lupia	B	1	—
Id.	Campolongo Maggiore	B	—	1
Id.	Camponogara	B	2	1
Id.	Cavarzere	B	1	—
Id.	Mira	B	1	—
Id.	Noale	B	3	1
Id.	Pianiga	B	5	—
Id.	Portogruaro	B	1	—
Id.	Stra	B	4	1
Id.	Venezia	B	1	—
Id.	Vigonovo	B	—	7
Vercelli	Biella	B	—	1
Id.	Casanova Elvo	B	—	3
Id.	Motta de' Conti	B	1	2
Id.	Occhieppo Inferiore	B	—	1
Verona	Angiari	B	2	—
Id.	Bevilacqua Boschi	B	1	1
Id.	Bonavigo	B	1	—
Id.	Bussolengo	B	1	—
Id.	Caprino Veronese	B	1	—
Id.	Cerea	B	6	3
Id.	Erbè	B	—	1
Id.	Fumane	B	—	1
Id.	Legnago	B	5	—
Id.	Minerbe	B	1	1
Id.	Mozzecane	B	1	—
Id.	Nogarole Rocca	B	—	4
Id.	Pressana	B	4	—
Id.	Roverchiara	B	1	—
Id.	Sommacampagna	B	1	—
Id.	Trevenzuolo	B	1	—
Id.	Villafranca di Verona	B	2	2
Vicenza	Breganze	B	—	1
Id.	Bressanvido	B	—	4
Id.	Cocollo del Cengio	B	1	1
Id.	Grumolo delle Abbadesse	B	—	3
Id.	Montegaldella	B	—	1
Id.	Pozzoleone	B	1	1
Id.	Rossano Veneto	B	2	—
Id.	Sandrigo	B	3	1
Id.	Schiavon	B	2	—
Id.	Villaverla	B	—	1
Viterbo	Civita Castellana	B	2	1
Id.	Viterbo	B	1	—
			1004	667
	Malrossino dei suini			
Arezzo	Cortona	S	—	1
Ascoli Piceno	Comunanza del Littorio	S	1	—
Bolzano	Appiano	S	3	4
Id.	Bolzano	S	—	1
Id.	Caldaro	S	—	1
Campobasso	Agnone	S	—	1
Cremona	Crema	S	—	1
Cuneo	Centallo	S	—	1
Fiume	Fiume	S	—	1
Foggia	Serracapriola	S	1	1
Gorizia	Casteldobra	S	1	—
Id.	Gorizia	S	—	2
Matera	Montalbano Jonico	S	1	—
Parma	S. Lazzaro Parmense	S	—	1
	Segue: *Malrossino dei suini*			
Pavia	Albuzzano	S	—	1
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	S	1	—
Teramo	Cellino Attanasio	S	—	1
Id.	Teramo	S	—	1
Torino	Moncalieri	S	1	—
Trento	Egna	S	—	1
Id.	Tassullo	S	—	1
Id.	Termeno	S	—	1
			9	21
	Peste e setticemia dei suini			
Aosta	Ivrea	S	—	1
Arezzo	Arezzo	S	—	1
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	S	1	1
Id.	Colli del Tronto	S	—	1
Id.	Comunanza del Littorio	S	1	—
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	—	1
Belluno	Belluno	S	—	1
Bologna	Crevalcore	S	—	1
Cosenza	Bisignano	S	2	1
Cremona	Cappella Picenardi	S	—	1
Id.	Olmeneta	S	—	1
Cuneo	Savigliano	S	—	1
Firenze	Firenze	S	1	—
Id.	Scandicci	S	1	1
Id.	Vaglia	S	1	—
Novara	Romentino	S	1	—
Nuoro	Villagrande Strisaili	S	—	1
Padova	Loreggia	S	—	1
Id.	Padova	S	—	2
Id.	Piombino Dese	S	—	1
Id.	Saonara	S	1	—
Sassari	Sassari	S	—	1
Teramo	Arsita	S	—	1
			9	19
	Morva			
Brindisi	Francavilla Fontana	E	—	1
			—	1
	Farcino criptococcico			
Catania	Licodia Eubea	E	1	—
Id.	Militello Val di Catania	E	2	—
Id.	Motta Sant' Anastasia	E	2	—
Id.	Scordia	E	8	—
Reggio Calabria	Reggio Calabria	E	5	1
Id.	Seminara	E	1	—
Roma	Monterotondo	E	1	—
Salerno	Amalfi	E	1	—
Id.	Castel San Giorgio	E	1	—
Id.	Eboli	E	1	—
Id.	Padula	E	1	—
Id.	Serre	E	1	1
Siracusa	Siracusa	E	—	1
			25	3
	Rabbia.			
Bari	Bari	Can	—	1
Roma	Roma	Can	1	—
Id.	Savignano	B	—	1
Id.	Colleferro	Can	—	1
Salerno	Angri	Can	1	—
Id.	San Marzano sul Sarno	Can	1	—
			3	3

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Rogna			
Ancona	Fabriano	O	2	—
Brindisi	Torre Santa Susanna	O	2	—
Campobasso	Gallo	O	—	2
Id.	Guglionesi	O	—	2
Cosenza	Spezzano	O	1	—
Fiume	Fiume	E	1	—
Id.	Fontana del Conte	O	1	—
Foggia	Troia	O	1	—
Forlì	Santa Sofia	O	1	—
Lecce	Nardò	O Cap	1	—
Matera	Genzano	O	2	—
Id.	Matera	O	1	—
Perugia	Foligno	O	3	—
Id.	Gualdo Tadino	O	3	—
Id.	Nocera Umbra	O	1	—
Id.	Perugia	O	—	3
Ravenna	Ravenna	O	—	1
Rieti	Amatrice	O	—	1
Id.	Leonessa	O	1	—
Roma	Cerveteri	O	1	—
Terni	Allerona	O	1	—
Trento	Ziano	Cap	1	—
Viterbo	Celleno	O	1	—
Id.	Farnese	O	1	—
Id.	Graffignano	O	1	—
Id.	Nepi	O	1	—
Id.	Proceno	O	2	—
Id.	Tuscania	O	1	—
			17	9
	Agalassia contagiosa delle pecore è delle capre			
Catania	Catania	O	1	—
Foggia	Sant'Agata di Puglia	O	3	—
Id.	San Marco in Lamis	O	1	—
Lecce	Nardò	O Cap	2	—
			7	—
	Aborto epizootico			
Alessandria	Tortona	B	1	—
Bergamo	Treviolo	B	—	1
Bologna	San Pietro in Casale	B	1	—
Id.	Monte San Pietro	B	1	—
Id.	Monterenzio	B	—	1
Id.	Crevalcore	B	—	1
Novara	Novara	B	4	—
Id.	Caltignaga	B	2	—
Id.	Casaleggio	B	1	—
Id.	Vespolate	B	1	—
Id.	Vinzaglio	B	1	—
Padova	Pontelongo	B	1	—
Pesaro Urbino	Borgopace	B	—	1
Ravenna	Ravenna	B	—	1
Reggio nell'Emilia	Bagnolo	B	—	2
Id.	Scandiano	B	—	2
Id.	Suzzara	B	—	2
Udine	Prata di Pordenone	B	—	1
Id.	Sacile	B	—	1
Venezia	Caorle	E	—	1
			13	14
	Tubercolosi bovina			
Bari	Casamassima	B	1	—
Id.	Giovinazzo	B	1	—
Id.	Molfetta	B	5	1
Id.	Terlizzi	B	4	—
Lucca	Lucca	B	—	1
			11	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Influenza del cavallo			
Parma	Parma	E	—	1
			—	1
	Difterite aviaria			
Ancona	Osimo	P	—	1
Foggia	Foggia	P	—	1
Pescara	Pescara	P	—	1
			—	3
	Colera dei polli			
Ancona	Senigallia	P	—	1
Catanzaro	Francica	P	—	9
Id.	Filandari	P	—	35
Id.	Jonari	P	—	24
Id.	Magisano	P	—	120
Id.	[illegible]mbiolo	P	—	80
Id.	San Costantino	P	—	43
Id.	Sellia	P	—	84
Id.	Soveria Simeri	P	—	170
Id.	Zagarise	P	—	65
Foggia	Sant'Agata di Puglia	P	3	—
L'Aquila	Rocca di Mezzo	P	1	—
Matera	Colobraro	P	—	1
Novara	Galliate	P	1	—
Rieti	Amatrice	P	1	—
Teramo	Teramo	P	—	2
			[illegible]	634
	Peste aviaria			
Firenze	Firenze	P	3	1
Id.	San Casciano in Val di Pesa	P	—	1
				1
Grosseto	Manciano	P	—	3
Id.	Massa Marittima	P	—	1
Id.	Pitigliano	P	9	—
Matera	Garaguso	P	1	—
Id.	Salandra	P	1	—
Padova	Camposampiero	P	1	—
Id.	Grantorto	P	1	—
Reggio di Calabria	Reggio di Calabria	P	2	—
Id.	Melito di Porto Salvo	P	1	—
Udine	Sacile	P	—	2
Id.	Spilimbergo	P	1	—
			20	8
	Laringo tracheite infettiva dei polli			
Alessandria	Tortona	P	—	1
Id.	Alessandria	P	—	5
Aosta	Aosta	P	1	—
Id.	Bollengo	P	—	1
Id.	Sala Dora	P	—	2
Id.	Strambino Romano	P	2	—
Id.	Valperga	P	3	—
Id.	Vistrorio	P	—	1
Arezzo	Bucine	P	9	—
Id.	Cortona	P	1	—
Id.	Monte San Savino	P	—	4
Id.	S. Giovanni Valdarno	P	10	—
Id.	Terranova Bracciolini	P	9	5
Belluno	Belluno	P	1	2
Bologna	Crevalcore	P	—	1
Bolzano	Appiano	P	—	5
Id.	Lana	P	—	15
Id.	Malengo	P	—	20
Id.	Laines	P	—	18
Id.	Laces	P	—	4
Campobasso	Boiano	P	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: Laringo tracheite infettiva dei polli.				
Cosenza	Bisignano	P	—	1
Id.	Falconara Albanese	P	—	1
Cuneo	Alba	P	—	1
Id.	Saluzzo	P	—	1
Id.	Villanuova Solaro	P	—	4
Fiume	Laurana	P	13	—
Id.	Moschiera	P	16	—
Forlì	Forlì	P	—	2
Id.	Montescudo	P	1	—
Gorizia	Bergogna	P	—	1
Id.	Caporetto	P	1	—
Id.	Dolegna del Collio	P	6	—
Id.	Gorizia	P	—	1
Id.	Idria	P	1	—
Id.	Ranziano	P	1	—
Id.	San Martino Quisca	P	1	—
Grosseto	Arcidosso	P	5	—
Id.	Castell'Azzara	P	—	2
Id.	Magliano in Toscana	P	12	—
Livorno	Cecina	P	—	1
Milano	Milano	P	1	—
Novara	Trecate	P	—	1
Padova	Albano	P	1	—
Id.	San Pietro in Gù	P	2	—
Parma	Langhirano	P	—	1
Perugia	Perugia	P	4	18
Pesaro Urbino	Permabilli	P	—	2
Piacenza	Bettola	P	3	—
Id.	Farini d'Olmo	P	2	—
Ravenna	Faenza	P	—	1
Reggio nell'Emilia	Gattatico	P	—	3
Rieti	Fara Sabina	P	1	—
Id.	Poggio Mirteto	P	1	—
Siena	S. Casciano dei Bagni	P	8	—
Id.	Radicofani	P	4	—
Id.	Cetona	P	15	—
Id.	Chianciano	P	3	—
Id.	Sarteano	P	11	—
Id.	Sinalunga	P	1	5
Id.	Chiusdino	P	1	1
Id.	Monticiano	P	—	1
Id.	Montalcino	P	—	8
Id.	San Quirico d'Orcia	P	—	2
Id.	Castiglione d'Orcia	P	—	28
Teramo	Cellino Attanasio	P	—	5
Id.	Teramo	P	—	1
Terni	Porano	P	1	—
Id.	Terni	P	1	—
Torino	Torino	P	—	1
Trento	Arco	P	—	1
Id.	Bronzola	P	—	4
Id.	Cortaccia	P	4	—
Id.	Trento	P	—	2
Treviso	Cison	P	12	—
Id.	Codognè	P	1	—
Id.	Conegliano	P	10	—
Id.	Preganziol	P	8	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: Laringo tracheite infettiva dei polli.				
Trieste	Trieste	P	2	—
Udine	Campolongo al Torre	P	—	1
Id.	Gemona	P	1	—
Viterbo	Castiglione in Teverina	P	1	—
Id.	Celleno	P	1	—
Id.	Civitella d'Agliano	P	1	—
Id.	Gradoli	P	—	1
Id.	Viterbo	P	1	—
			195	192
Setticemia emorragica dei bovini.				
Sassari	Benetutti	B	7	—
Id.	Bono	B	2	—
Id.	Ploache	B	1	—
			10	—
Barbone bufalino.				
Salerno	Eboli	Buf	1	—
			1	—

RIEPILOGO
dal 16 al 30 aprile 1941-XIX - N. 8.

N. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
		Con casi di malattie		
1	Carbonchio ematico	19	27	28
2	Carbonchio sintomatico	5	6	6
3	Afta epizootica	47	530	1671
4	Malrossino dei suini	16	22	30
5	Peste e setticemia dei suini	14	23	28
6	Morva	1	1	1
7	Farcino criptococcico	5	13	28
8	Rabbia	3	6	6
9	Rogna	16	28	26
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	3	4	7
11	Aborto epizootico	10	20	27
12	Tubercolosi bovina	2	5	13
13	Influenza del cavallo	1	1	1
14	Difterite aviaria	3	3	3
15	Colera dei polli	8	16	640
16	Peste aviaria	6	13	28
17	Laringo tracheite infettiva dei polli	33	85	387
18	Setticemia emorragica dei bovini	1	3	10
19	Barbone bufalino	1	1	1

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fl, felina.

(2343)

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Graduatoria degli idonei nei concorsi a 81 posti di tenente medico, a 7 posti di tenente chimico-farmacista e a 35 posti di tenente veterinario in servizio permanente effettivo.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 368, sull'ordinamento del Regio esercito;
Vista la legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito;
Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596, e successive modificazioni;
Visto il decreto Ministeriale in data 31 ottobre 1939-XVIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 7 dicembre 1939-XVIII, col quale venne indetto un concorso per esami e per titoli a 81 posti di tenente medico, a 7 posti di tenente chimico-farmacista e a 35 posti di tenente veterinario in servizio permanente effettivo;
Visto il decreto Ministeriale in data 26 gennaio 1940-XVIII, col quale venne prorogato al 10 aprile 1940-XVIII il termine utile per la presentazione delle domande al predetto concorso;
Vista la legge 1° novembre 1940-XIX, n. 1637, con la quale sono stati limitati alla sola prova scritta gli esami per i concorsi stessi;
Visti gli atti delle Commissioni giudicatrici, nominate con determinazione Ministeriale del 24 aprile 1940, modificate con determinazioni Ministeriali del 5 giugno e 17 luglio 1940, e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti graduatorie formate dalle Commissioni giudicatrici in seguito al risultato dei concorsi per esami e per titoli a 81 posti di tenente medico, a 7 posti di tenente chimico-farmacista e a 35 posti di tenente veterinario in servizio permanente effettivo, indetti col decreto suindicato del 31 ottobre 1939-XVIII:

Concorso a 81 posti di tenente medico.

1. s. ten. medico compl. Mangano Mario di Carmine, punti 28,420.
2. s. ten. medico compl. Baldassarre Antonio di Velio, punti 28,280.
3. s. ten. medico compl. Manfredonia Mario di Luigi, punti 28,200.
4. s. ten. medico compl. Tomasi Raffaele di Antonio, punti 27,800
5. s. ten. medico compl. Pona Gaspare di Vincenzo, punti 27,360.
6. s. ten. medico compl. Montella Guido di Guglielmo, punti 26,800.
7. ten. medico compl. De Simone Francesco di Angelo, punti 26,660.
8. ten. medico compl. Zilioli Reggi Ausonio di Virginio, punti 26,640.
9. s. ten. med. compl. Mastrangelo Giovanni di Ciriaco, punti 26,480.
10. ten. medico compl. Fadda Stefano di Gavino, punti 26,400.
11. s. ten. medico compl. Stigliani Michele di Gerardo, punti 26,240.
12. s. ten. medico compl. Cuccio Domenico di Benedetto, punti 26,200.
13. s. ten. medico compl. Calozzo Camillo di Giuseppe, punti 26,150.
14. militare truppa congedo Foderà Enrico di Oscar, punti 26,142.
15. s. ten. medico compl. Carbone Luigi di Achille, punti 26,140
16. s. ten. medico compl. Zaccaria Luigi di Giuseppe, punti 26,120.
17. s. ten. medico compl. Iapichino Luigi di Giovanni, punti 26.
18. s. ten. medico compl. Pastore Giuseppe di Nicola, punti 25,880.
19. s. ten. medico compl. Lamura Rocco di Luigi, punti 25,550.
20. s. ten. medico compl. Tavola Angelo di Giuseppe, punti 25,540.
21. s. ten. medico compl. Laudicina Domenico di Francesco, punti 25,480.
22. s. ten. medico compl. Campari Abbondio di Mario, punti 25,360.
23. s. ten. medico compl. Rizzo Damiano di Ignazio, punti 25,280.
24. s. ten. medico compl. Cremonese Giovanni di Alberto, punti 25,200.
25. s. ten. medico compl. Giova Carlo di Giuseppe, punti 25,120.
26. s. ten. medico compl. Marino Santi di Giovanni, punti 24,920.
27. s. ten. medico compl. Grillo Giovanni Battista di Marcello, punti 24,880.
28. s. ten. medico compl. Pistorio Sebastiano di Giovanni, punti 24,800.
29. s. ten. medico compl. Diaco Giuseppe di Vincenzo, punti 24,776.
30. s. ten. medico compl. Fabiano Savino di Gennaro, punti 24,770.
31. s. ten. med. compl. Appignani Pasquale di Antonino, punti 24,760.
32. s. ten. medico compl. Benetti Giuseppe di Romolo, punti 24,700.
33. s. ten. medico compl. Sarnelli Luigi Mario di Pietro, punti 24,380.
34. s. ten medico compl. Tore Delio di Sebastiano, punti 24,160.
35. s. ten. medico compl. Musotto Francesco di Giuseppe, punti 24,010.
36. s. ten. medico compl. Tramonti Lucio di Vincenzo, punti 24.
37. s. ten. medico compl. Piccolo Giovanni di Gaspare, punti 23,920.
38. s. ten. medico compl. Minnella Antonino di Angelo, punti 23,900.
39. s. ten. medico compl. Quintavalle Carlo di Benedetto, punti 23,880.
40. s. ten. medico compl. Sunseri Salvatore di Giuseppe, punti 23,860.
41. militare truppa congedo Settimi Alessandro di Imerio, punti 23,840.
42. s. ten. medico compl. Ciciani Michele di Giuseppe, punti 23,820.
43. s. ten. medico compl. Federici Antonio di Nicolò, punti 23,810.
44. s. ten. medico compl. Maci Alfio di Giuseppe, punti 23,800.
45. s. ten. medico compl. Sansone Filomeno di Filippo, punti 23,780.
46. s. ten. medico compl. Leone Nicola di Francesco, punti 23,750.
47. s. ten. medico compl. Licata Emanuele di Alessandro, punti 23,640.
48. militare truppa congedo Fisicaro Angelo di Giuseppe, punti 23,600.
49. s. ten. medico compl. Paternò Rizzari Massimo di Giuseppe, punti 23,500.
50. s. ten. medico compl. Cantieri Fernando di Collatino, punti 23,480.
51. s. ten. medico compl. Tagliavia Benedetto di Giuseppe, punti 23,400.
52. s. ten. medico compl. Marino Ettore di Luigi, punti 23,320.
53. s. ten medico compl. D'Ambrosio Vincenzo di Francesco, punti 23,280.
54. s. ten. medico compl. Lazzara Filippo di Antonino, punti 23,240.
55. s. ten. medico compl. Pizzolo Rosario di Carmelo, punti 23,200.
56. s. ten. medico compl. Genova Vincenzo di Salvatore, punti 23,120.
57. s. ten. medico compl. Schifone Antoniuccio di Orazio, punti 23,090.
58. s. ten. medico compl. Curatola Giuliano di Antonino, punti 23,080.
59. s. ten. medico compl. Bilello Vitino di Gaspare, punti 23,060.
60. s. ten medico compl. Cusumano Vincenzo di Giacomo, punti 23,040.
61. s. ten. medico compl. Folgiero Pierino di Giuseppe, punti 23.
62. s. ten. medico compl. Carra Giorgio di Vincenzo, punti 22,940.
63. militare truppa congedo Bandiera Costante di Biagio, punti 22,900.
64. s ten. medico compl. Gavazzi Remo di Carlo, punti 22,890.
65. s. ten. medico compl. Quattrocchi Giuseppe di Eduardo, punti 22,880.
66. s. ten. medico compl. Scarpari Silvio di Gio. Batt., punti 22,860.
67. ten medico compl. Santonastaso Alfredo di Giuseppe, punti 22,856.
68. s. ten. medico compl. Basso Matteo di Pietro, punti 22,840.
69. s. ten. medico compl. Bracale Giuseppe di Pasquale, punti 22,820.
70. militare truppa congedo Facchini Enzo di Francesco, punti 22,804.
71. s. ten. medico compl. Papa Augusto di Giovanni, punti 22,800.
72. milit. truppa congedo Pandolfo Giuseppe di Ignazio, punti 22,740.
73. s. ten. medico compl. Adinolfi Raffaele di Francesco, punti 22,660.
74. s. ten medico compl. Larato Vito di Giuseppe, punti 22,650.
75. s. ten. medico compl De Felice Pasquale di Alfonso, punti 22,560.
76. s. ten medico compl. Imbesi Gaetano di Domenico, punti 22,480.
77. s. ten medico compl. Sapio Salvatore di Francesco, punti 22,370.
78. s. ten. medico compl. Bongiorno Angelo di Luigi, punti 22,360
79. s. ten. medico compl. Giordano Saverio di Antonio, punti 22,300.
80. s. ten. medico compl. La Greca Giuseppe di Salvatore, punti 22,260.
81. s. ten. medico compl. D'Angelo Giuseppe di Vincenzo, punti 22,240.
82. s. ten. medico compl. Colangelo Virgilio di Luigi, punti 22,200.
83. s. ten. medico compl. Saraceno Salvatore di Sebastiano, punti 22,100.
84. ten. medico compl. Cimino Giuseppino di Salvatore, punti 22,060.
85. s. ten. medico compl. Prova Mauro di Mario, punti 22,040.
86. s. ten. medico compl. Ruggeri Matteo di Carmelo, punti 22,020.
87. s. ten. medico compl. Miliano Vincenzo di Filiberto, punti 22.
88. s. ten. medico compl. Noto Onofrio di Antonino, punti 21,920.
89. s. ten. medico compl. Ciclo Girolamo di Rosario, punti 21,880.
90. s. ten. medico compl. Festa Nicola di Michele, punti 21,840.
91. s. ten. medico compl. Mazzarella Antonio di Oscar, punti 21,820.
92. s. ten. medico compl. Soraci Francesco di Giovanni, punti 21,800.
93. militare truppa congedo Pederzoli Franco di Dante, punti 21,680.
94. s. ten. medico compl. Bagnoli Guglielmo di Florindo, punti 21,660.
95. s. ten. medico compl. Bosi Roberto di Aristide, punti 21,640.
96. s. ten. medico compl. Ferrara Salvatore di Francesco, punti 21,600.
97. s. ten. medico compl. Arcanà Santi di Vincenzo, punti 21,520.
98. s. ten. medico compl. Fontana Antonino di Sebastiano, punti 21,500.
99. s. ten. medico compl. Cabras Italo di Luigi, punti 21,480.
100. s. ten. medico compl. Mastroeni Francesco di Giovanni, punti 21,460.

101. s. ten. medico compl. Coluccio Pasquale di Raffaele, punti 21,400.
102. s. ten. medico compl. Chiacchio Antonio di Francesco, punti 21,380.
103. s. ten. medico compl. Scozzarro Luigi di Agostino, punti 21,360.
104. s. ten. medico compl. Rotondo Archimede di Pietro, punti 21,250.
105. s. ten. medico compl. Scipione Fortunato di Michele, punti 21,040.
106. s. ten. medico compl. De Filippis Giacomo di Alfonso, punti 21,024.

Concorso a 7 posti di tenente chimico-farmacista.

1. s. ten. chim. farm. compl. Gaspari Giuseppe di Carlo, punti 23,12.
2. militare di truppa congedo Bruzzeches Raimondo di Ernesto, punti 22,88.
3. s. ten. chim. farm. compl. Crupi Vincenzo di Stefano, punti 22,80.
4. s. ten. chim. farm. compl. Battaglini Carmelo di Francesco, punti 22,76.
5. s. ten. chim. farm. compl. Pedalino Francesco di Giuseppe, punti 21,80.
6. ten. chim. farm. compl. Ruberti Cesare di Giuseppe, punti 21,60.
7. s. ten. chim. farm. compl. Vieni Antonino di Calogero, punti 21,20.

Concorso a 35 posti di tenente veterinario.

1. s. ten. veterin. compl. Boi Francesco di Giovanni, punti 24.
2. ten. veterin. compl. D'Aspro Mario di Luigi, punti 23,73.
3. s. ten. veterin. compl. Cardia Ugo di Ruggero, punti 23,53.
4. s. ten. veterin. compl. Bonezzi Andrea di Dante, punti 23,47.
5. ten. veterin. compl. Valbusa Carlo di Giuseppe, punti 23,40.
6. s. ten. veterin. compl. Angiolini Adelmo di Antonio, punti 23,27.
7. s. ten. veterin. compl. Carta Luigino di Antonio, punti 23,20.
8. s. ten. veterin. compl. Palma Gerardo di Giuseppe, punti 22,93.
9. s. ten. veterin. compl. Ampola Emanuele di Salvatore, punti 22,87.
10. s. ten. veterin. compl. Davino Stanislao di Francesco, punti 22,80.
11. s. ten. veterin. compl. Vecchione Antonio di Stefano, punti 22,73.
12. s. ten. veterin. compl. Visceglia Biagio di Giuseppe, punti 22,67.
13. s. ten. veterin. compl. Bonanzinga Tommaso di Domenico, punti 22,67.
14. ten. veterin. compl. Ferretti Giovanni di Giuseppe, punti 22,60.
15. ten. veterin. compl. Siena Giovanni di Paolo, punti 22,60.
16. s. ten. veterin. compl. Silvestri Filippo di Guido, punti 22,40.
17. s. ten. veterin. compl. Soldi Giovanni di Angiolo, punti 22,40.
18. s. ten. veterin. compl. Lilla Gian Franco di Paolo, punti 22,40.
19. s. ten. veterin. compl. Bonura Vincenzo di Vito, punti 22,33.
20. s. ten. veterin. compl. Danza Domenico di Michele, punti 22,33.
21. s. ten. veterin. compl. Bucchetti Amelio di Angelo, punti 22,27.
22. s. ten. veterin. compl. Calligano Giulio di Rinaldo, punti 22,27.
23. s. ten. veterin. compl. Magrelli Bixio di Roberto, punti 22,20.
24. s. ten. veterin. compl. Donati Giovanni di Luigi, punti 22,07.
25. s. ten. veterin. compl. Jacobelli Ferruccio di Luigi, punti 22,07.
26. ten. veterin compl. Masetti Gino di Ferruccio, punti 22.
27. s. ten. veterin. compl. Gagliardi Leonida di Raffaele, punti 22.
28. s. ten. veterin. compl. Corrado Federico di Giorgio, punti 22.
29. s. ten. veterin. compl. De Angelis Giuseppe di Antonio, punti 21,87.
30. s. ten. veterin. compl. Cotti Uberto di Gino, punti 21,80.
31. s. ten. veterin. compl. Casini Carlo di Luigi, punti 21,80.
32. ten. veterin. compl. Senetiner Vincenzo di Giovanni, punti 21,73.
33. s. ten. veterin. compl. Giaimo Benedetto di Leo, punti 21,73.
34. s. ten. veterin. compl. Bonora Giorgio di Antonio, punti 21,60.
35. s. ten. veterin. compl. Bernardini Ugo di Arnaldo, punti 21,50.
36. s. ten. veterin. compl. Lupi Norberto Salvatore di Antonio, punti 21,33.
37. s. ten. veterin. compl. Nardinelli Giovanni di Giacomo, punti 21,13.
38. s. ten. veterin. compl. De Sario Nicola di Francesco, punti 21,13.

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori dei concorsi suddetti: i primi 81 candidati al concorso per tenente medico; i 7 candidati al concorso per tenente chimico farmacista; e i primi 35 candidati al concorso per tenente veterinario.

La nomina a tenente in servizio permanente effettivo dei vincitori dei concorsi verrà pubblicata sul Bollettino ufficiale del Ministero della guerra.

Roma, addì 16 giugno 1941-XIX

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Ministro per la guerra
SCUERO

(2562)

REGIA PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Visto il proprio decreto 4 settembre 1940-XVIII, n. 17916, col quale fu approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1938-XVII in provincia di Reggio Calabria;

Visto il decreto di pari data e numero del precedente col quale fu dichiarata vincitrice del posto di ostetrica condotta del comune di Martone. l'ostetrica Fava Erminia fu Gaetano;

Ritenuto che la predetta ostetrica Fava Erminia fu Gaetano e l'ostetrica D Amico Antonietta che segue in graduatoria hanno dichiarato di rinunziare alla nomina del posto di ostetrica condotta di Martone;

Considerato che il posto predetto si è reso vacante entro i primi sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, avvenuta il 5 ottobre 1940-XVIII;

Decreta:

L'ostetrica Romeo Anna di Antonino, residente a Martone, che segue in graduatoria, è designata per la nomina a titolare della condotta ostetrica di Martone.

Il presente decreto, della cui esecuzione è incaricato il podestà di Martone. sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni, all'albo della prefettura di Reggio Calabria e del comune di Martone.

Reggio Calabria, addì 14 giugno 1941-XIX

Il prefetto: AUSIELLO

(2527)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.